

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 novembre 2019, n. 285
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990, L.R. 11/2001 e smi. IDVIA 370: Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 29 co. 3 del d.lgs. n. 152/2006 per la attività di coltivazione estrattiva di pietra leccese, sita in loc. "Murichella" nel Comune di Corigliano d'Otranto (Le), Fg. 27 p.IIa 269.
Proponente: DONNO GIOVANNI e C. Snc- sede legale in Corsi (Le) alla via Cairoli n. 9.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*".

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

VISTO il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "MAIA".

VISTA la D.G.R. n. 439 del 06/04/2016 avente ad oggetto "*Proroghe incarichi dirigenziali cessati e in prossima scadenza sezioni regionali - Direttive proroghe incarichi dirigenziali servizio e titolarità AP e PO*".

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto "*Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*".

VISTA la Deliberazione n.1176 del 29.07.2016 con la quale la Giunta Regionale ha conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

VISTA la D.G.R. n. 32 del 18.10.2016 avente ad oggetto "*Determinazioni Dirigenziali nn. 20/2016, 21/2016 e 25/2016 - ulteriore proroga di Alte Professionalità e Posizioni Organizzative. Disposizioni varie.*

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11 "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" e s.m.i.;
- il R.R. 22 giugno 2018 n.07 "*Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale di Valutazione d'Impatto Ambientale.*";
- D.G.R. 20 ottobre 2009 n.230 "*Piano di Tutela delle Acque*";
- L.R. 19 dicembre 1983 n.24 "*Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia*";
- R.R. 9 dicembre 2013 n.26 "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)*";

- L.R. 22 maggio 1985 n. 37 e smi " *Norme per la disciplina dell' attività delle cave*";
- L.R. 05 luglio 2019 n.22 " *Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva*";
- L.R. n. 23 novembre 2016, n. 33 " *Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)*";
- la D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 " *Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)" - Modalità attuative e procedurali.*";
- la D.G.R. febbraio 2010, n. 445 " *Variazione PRAE-Approvazione Cartografia, Norme Tecniche di Attuazione e relativo Regolamento Piano regionale delle Attività Estrattive - art. 33 l.r. 37/85*".

Premesso che:

- con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali A00_089/10204 del 24.09.2018, inerente al procedimento " *ID VIA 319: DONNO GIOVANNI e C. Snc- d.lgs. n. 152/2006 e smi-l.r. n. 11/2001 e smi e l.r. n. 33/2016- Procedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA relativo ad una cava di pietra leccese sita in loc. "Murichella" nel Comune di Corigliano d'Otranto (Le) Foglio 27, p.lla 269 autorizzata con Decreto n. 10/MIN/96 e successiva DD n. 22 del 27/01/2006 e DD n. 226 del 04/06/2012*", per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, lo scrivente Servizio Autorità Competente all'adozione del provvedimento ex art. 5 co.1 lett n) del d.lgs. n. 152/2006 e smi, ha invitato la Società a trasmettere istanza ex art. 29 co. 3 del TUA al fine di assolvere a quanto disposto dal medesimo articolo;
- il procedimento ex art. 29 co.3 del TUA di cui al p.to precedente inerisce alla cava di cava di pietra leccese sita in località "Murichella" del Comune di Corigliano d'Otranto (LE), Fg. 27 p.lla 269, esercita dalla società Donno Giovanni Snc, con sede legale in Corsi (Le) alla via Cairoli n. 9, sulla scorta delle seguenti autorizzazioni, prive di provvedimento di valutazione ambientale:
 - o Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 10/MIN del 06.02.1996, valido sino al 10.06.2005;
 - o D.D. n. 22 del 27.01.2006, proroga sino al 01.06.2012;
 - o D.D. n. 226 del 04.06.2012, proroga sino al 06.03.2022;per la quale nel corso di svolgimento del procedimento avviato su istanza di parte ex l.r. 33/2016, sono state rilevate difformità tra quanto realizzato/stato dei luoghi e quanto autorizzato. In particolare, così come cristallizzato nel verbale prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/8617 del 03.08.208:
 - a) *"la coltivazione ha interessato, sia pure all'interno del perimetro di cava, aree destinate, secondo il piano di coltivazione autorizzato, a piazzali e pertinenze e ricadenti sulla p.lla n. 269 del Foglio 127;*
 - b) *sui fronti nord e sud della cava si rileva il mancato rispetto delle distanze dai confini catastali e dalla viabilità esistente; a tal proposito si fa presente che la tangenziale di Maglie congiungente la S.P. n.363 con la S.S. n.16 è stata realizzata in data successiva all'avvio dei lavori di coltivazione della cava in esame;*
 - c) *in merito alla profondità massima ammissibile si fa presente che il piano di coltivazione autorizzato, presente agli atti con prot. n.124/LE del 06.02.1996, prevede la creazione di una cava a fossa con fondo cava attestato a 17 metri dal piano di campagna. Il piano campagna, nelle aree contermini la cava, è posizionato alla quota media di 93 metri s.l.m. . Si ritiene pertanto ammissibile la quota massima di 76 metri s.l.m. Il piano quotato da ultimo trasmesso dall'esercente (prot. 12697 del 23.10.2017) riporta come quota di massimo approfondimento quella di 78 metri slm ."*

Evidenziato che:

- con d.lgs. n. 104/2017, recante *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”* è stata significativamente innovata la previgente disciplina in materia di valutazione d’impatto ambientale introdotta dal d.lgs. n. 152/2006 e smi;
- una tra le disposizioni maggiormente incise dal citato decreto è quella culminata nella nuova formulazione dell’art. 29 rubricato *“Sistema sanzionatorio”* il cui comma 3 testualmente recita: *“Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all’articolo 27 o di cui all’articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l’autorità competente assegna un termine all’interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all’interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l’autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.”;*

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. AOO_089/12040 del 13.11.2018, è stata concessa proroga al termine fissato ex art. 29 co. 3 del d.lgs. n. 152/2006 e smi per la trasmissione della relativa documentazione, in accoglimento della relativa richiesta motivata trasmessa dal Proponente con pec del 12.11.2018;
- con 3 successive pec del 04.12.2018, acquisite al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12831, n. AOO_089/12832 e n. AOO_089/12833 del 04.12.2018, il Proponente ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 29 co. 3 del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
- con nota prot. n. AOO_089/12869 del 04.12.2018, ravvisata l’incompletezza dell’istanza come ivi puntualmente rappresentato, il Servizio Via e Vinca della Regione Puglia ha richiesto la trasmissione della documentazione ivi compendiate, necessaria alla procedibilità della stessa, sollecitata con successiva nota prot. n. AOO_089/663 del 21.01.2019, pena l’archiviazione della stessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 co. 2 lett.b) del R.R. 13/2015;
- con pec del 28.01.2019, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/932 del 28.01.2019, il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta al fine della procedibilità dell’istanza;
- con nota prot. n. AOO_089/1501 del 11.02.2019, il Servizio Via e Vinca della Regione Puglia ha comunicato l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità ex art. 29 co.3, avente ad oggetto **“ ID VIA 370: DONNO GIOVANNI e C. Snc – Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 29 co.3 del d.l.gs 152/2006 per la cava di pietra leccese sita in località “Murichella” del Comune di Corigliano d’Otranto (LE), Fg. 27 p.IIIa 269”**. Con la medesima nota, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 29 co. 3 del d.lgs. n. 152/2006, per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, ha indetto Conferenza di Servizi ex art. 14 co.1 della l. 241/90 e smi, convocandone seduta per il giorno 20.02.2019, posticipata al giorno 06.03.2019 con nota prot. n. AOO_089/1830 del 10.02.2019. Gli esiti della Conferenza, unitamente a tutti i contributi istruttori/pareri/osservazioni pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento sono stati regolarmente trasmessi giusta nota prot. n. AOO_089/2799 del 12.03.2019;

- con nota prot. n. AOO_089/2799 del 12.03.2013, sulla scorta delle risultanze dei lavori di Conferenza di Servizi svolta in data 06.03.2019, in considerazione della prossimità dell'attività di coltivazione alla viabilità che congiunge la S.P.363 con la S.S.16, inferiore alla distanza minima disposta dall'art. 104 del d.p.r. D.P.R.9 aprile 1959 n. 128, il servizio VIA e VInCA della Regione Puglia ha invitato la Provincia di Lecce, per quanto di competenza, a fornire il proprio contributo. Si ravvisa il mancato riscontro, in merito, da parte dell'Ente provinciale;
- con nota prot. n. AOO_075/2092 del 19.02.2019, la Sezione Risorse Idriche ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;
- con nota prot. n. AOO_089/2431 del 04.03.2019, il Servizio AIA-RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha rilasciato il proprio contributo istruttorio;
- con nota prot. n. AOO_090/3361 del 15.03.2019, il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha trasmesso il Verbale di Accertamento n. 02 del 07.03.2019, ai sensi dell'art. 670 del DPR n. 128/59, e il relativo Ordine dell'Ingegnere Capo n. 03 del 07.03.2019;
- con nota prot. n. 8256 del 08.07.2019, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, nelle cui conclusioni è riportato quanto segue: "... (omissis)... in conclusione, in considerazione dello studio idrogeologico e delle prove condotte in sito, questa Autorità ritiene che non sussistano, al momento, condizioni di incompatibilità dell'attività estrattiva in istanza alle prescrizioni e previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) e al Piano di Gestione delle Acque-Stralcio del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e pertanto esprime per quanto di propria competenza parere favorevole";
- nella seduta del 10.09.2019, il Comitato Reg.le VIA ha espresso il proprio parere definitivo, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/11231 del 19.09.2019;
- con nota prot. n. 43461 del 10.06.2019, Arpa Puglia-DAP Lecce ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

VISTE:

- le scansioni procedurali svolte nel corso del procedimento;
- le integrazioni progettuali trasmesse dalla società e le dichiarazioni ivi contenute, acquisite in atti del procedimento;
- la seduta e gli esiti della CDS tenutasi in data 06.03.2019, giusto verbale prot. n. AOO_089/2799 del 12.03.2019;
- il parere definitivo reso dal Comitato VIA nella seduta del 19.09.2019.

RILEVATO che tutta la documentazione progettuale nonché quella afferente al procedimento amministrativo è agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

CONSIDERATO quanto disposto:

- dall'art.17 della L.R.11/2001 "*Criteria per la procedura di verifica*";
- dall'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
- dalla L.R. n. 23 novembre 2016, n. 33 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)*"
- dalla D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 "*Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)" - Modalità attuative e procedurali.*"

RICHIAMATI:

- l'art.19 co.5 del TUA: *"L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi;*
- l'art.15 co.3 della L.R. 11/2001 *"Le attività tecnico-istruttorie per la VIA o la verifica sono svolte dall'ufficio competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate, avvalendosi del supporto tecnico consultivo del Comitato per la VIA".*
- l'art.16 co.5 della L.R. 11/2001: *"Per pervenire alla propria decisione l'autorità competente acquisisce il parere delle amministrazioni interessate in merito al progetto";*
- l'art.16 co.6 della L.R. 11/2001 *"L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente";*
- l'art.28 co.1 della L.R. 11/2001 e smi: *"Presso il Dipartimento regionale mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali, è istituito il Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito "Comitato", quale organo tecnico-consultivo dell'autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti.";*
- l'art.28 co.1 bis lett.a) della L.R. 11/2001 e smi: *"Al Comitato sono assegnate le seguenti funzioni: a) svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi gli approfondimenti tecnici e i pareri istruttori intermedi, nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale nelle forme previste dal d.lgs. 152/2006 e dalla presente legge;"*;
- l'art.3 del R.R.07/2018: *"Il Comitato svolge le funzioni di cui all'art. 28, comma 1-bis della legge regionale n. 11/2001 e s.m.i. e, qualora ritenuto necessario dal Presidente, ovvero per questioni di particolare necessità, si esprime in merito ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA e sulla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti.";*
- l'art.4 co.1 del R.R.07/2018: *"I compiti del Comitato sono quelli necessari ad assolvere alla funzioni di cui all'art. 3 e, in modo esemplificativo, comprendono: l'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo pubblicata sul portale ambientale regionale; ...(omissis)...";*
- l'art. 2 della L.241/1990 *"Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso".*

RITENUTO CHE, sulla scorta delle scansioni procedurali svolte per il procedimento di che trattasi, del parere definitivo del comitato Reg.le VIA reso nella seduta del 19.09.2019, valutata la documentazione progettuale in atti, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti ed Amministrazioni competenti intervenuti nel procedimento, nonché delle considerazioni/motivazioni ivi riportate, sussistano i presupposti per procedere ai sensi D.Lgs. 152/2006 e smi e dell'art. 2 co.1 della L. 241/1990 smi alla conclusione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 29 co.3 del TUA, per il progetto proposto dalla società Donno Giovanni e C. Snc;

RICHIAMATO quanto previsto dalla D.G.R. 08 agosto 2017, n. 1368, con particolare riferimento alle necessarie ed auspicabile azioni di recupero ambientale e conseguente reinserimento del sito nel contesto territoriale, nonché alle indicazioni generali ivi riportate per il recupero finale e in corso d'opera e per l'individuazione di misure di mitigazione degli impatti ed eventuali interventi di compensazione ambientale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- utilizzo di vegetazione autoctona a bassa idroesigenza ed alta varietà specifica prevedendo adeguati studi ecologici specie nel caso di previsione di realizzazione di aree umide;
- utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
- attenzione a fattori di sicurezza del sito quali accessibilità, pendenza delle scarpate, ecc.;
- destinazione finale compatibile con il contesto circostante;
- necessità di studi sito-specifici e multidisciplinari di impatto ambientale che tengano conto anche dell'evoluzione delle condizioni climatiche e territoriali;
- commisurazione dell'approfondimento degli aspetti progettuali al contesto prevedendo maggiore dettaglio e multidisciplinarietà degli studi in presenza di contesti ad elevato pregio ambientale, in contesti ad elevata densità di attività estrattive, in contesti urbani e periurbani, ecc.;
- funzionalità rispetto alle condizioni idrauliche ed idrogeologiche;
- effettiva coerenza tra le previsioni del quadro economico e quelle degli studi ambientali con evidenziazione dei costi delle attività finalizzate al recupero, alla mitigazione, alla compensazione, ecc.;
- attenzione all'impatto correlato a polveri e rumore;
- attenzione ai punti panoramici e visuali in generale (edifici, infrastrutture, ecc.) per la valutazione dell'impatto visivo;
- contestualità tra coltivazione e recupero;
- valutazioni sull'opportunità di rimozione dei cumuli di materiale di risulta;
- estensione delle valutazioni di costo ambientale all'intero ciclo di vita dell'attività;
- sicurezza del sito in fase di coltivazione, di recupero e post-operam;
- suscettibilità a fenomeni di abbandono di rifiuti o ad altre attività illecite al termine dell'attività di coltivazione e recupero;
- adeguata regimazione delle acque;
- mantenimento di una adeguata capacità di tutela degli acquiferi da parte degli spessori residui di insaturo;
- attenzione alla valutazione dei flussi di traffico ed alla loro concentrazione e fluttuazione in relazione alla domanda di materiale estratto;
- valutazione delle condizioni di rinaturalizzazione in atto;
- valutazione delle peculiarità geologiche del sito e delle loro opportunità di valorizzazione;
- inserimento ecologico degli interventi;
- inserimento socio-culturale degli interventi;
- monitoraggio delle componenti ambientali impattate in fase di esercizio e post-operam;
- gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme di riferimento;
- uso di mezzi conformi alle previsioni normative in termini di emissioni;
- riutilizzo in sito del cappellaccio e dello sfrido di cava;
- attenta valutazione degli impatti di eventuali previsioni di utilizzo di terre e rocce da scavo ed altri materiali esterni al sito per le attività di recupero;
- adeguata gestione dei reflui civili;
- adeguata gestione dei rifiuti connessi alle operazioni di manutenzione di mezzi ed attrezzature;
- illuminazione e videosorveglianza per prevenire abbandono di rifiuti.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, sulla scorta delle risultanze delle Conferenze di Servizi, dell'istruttoria amministrativo - istituzionale resa dal Servizio VIA/ VInCA della Regione Puglia,

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di **non assoggettare al procedimento di VIA**, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA reso nella seduta del 19.09.2019 e delle risultanze della Conferenza di Servizi svolta, di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, delle risultanze istruttorie, delle scansioni procedurali agli atti della Sezione, per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, il progetto avente ad oggetto **"ID VIA 370: DONNO GIOVANNI e C. Snc – Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 29 co.3 del d.l.gs 152/2006 per la cava di pietra leccese sita in località "Murichella" del Comune di Corigliano d'Otranto (LE), Fg. 27 p.IIIa 269"**, Proponente Donno Giovanni e C. Snc. con sede legale in Corsi (Le) alla via Cairoli n. 9;
- che la durata del presente provvedimento è da ricondurre alla durata dell'Autorizzazione alla Coltivazione della cava.

Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:

Allegato 1: "Quadro delle Condizioni Ambientali";

Allegato 2: "Parere del Comitato Reg.le di VIA" – prot. n. AOO_089/11231 del 19.09.2019;

Allegato 3: nota prot. n. AOO_075/2092 del 19.02.2019 Sezione Risorse Idriche;

Allegato 4: nota prot. n. AOO_089/2431 del 04.03.2019 Servizio AIA-RIR;

Allegato 5: nota prot. n. AOO_090/3361 del 15.03.2019 Servizio Attività Estrattive;

Allegato 6: nota prot. n. 43461 del 10.06.2019, Arpa Puglia-DAP Lecce;

- di **subordinare l'efficacia del presente provvedimento al rispetto delle condizioni ambientali** riportate nell'allegato 1 "Quadro delle Condizioni Ambientali" alla presente Determinazione, la cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del 152/2006 e s.m.i. - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;

- **di porre** a carico del Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti;
- **di prescrivere che** il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a tutti gli Enti coinvolti nell'ambito del procedimento;
- **di stabilire** che Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto, ad ARPA Puglia - DAP Lecce, alla Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, al Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia per la verifica di coerenza con quanto autorizzato;
- **di precisare che** il presente provvedimento:
 - o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 - o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
 - o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
 - o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'intervento;
 - o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all'art.25 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
 - o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";
- **di notificare a** mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a
 - o Società DONNO GIOVANNI E C. SNC- sede legale Corsi (Le), Via Cairoli, 91
- **Di trasmettere a** mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - o Comune di Corigliano d'Otranto (Le);
 - o Provincia Lecce;
 - o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Taranto Brindisi Lecce;
 - o ARPA Puglia-DAP Lecce;
 - o Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - o Dipartimento di Prevenzione - LE;
 - o VV.FF. Lecce;
 - o Sezioni/Servizi Regionali:

- Attività Estrattive
- Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
- Risorse Idriche;
- Difesa del suolo e rischio sismico;
- Foreste;
- Vigilanza Ambientale

- **Di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali

Il presente provvedimento:

- a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- c) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott.ssa Antonietta Riccio

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA****ALLEGATO 1.****QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI**

DONNO GIOVANNI e C. S.n.c.

Cava di calcare sita in loc. "Palombara"

Procedimento: IDVIA 370: Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 29 co. 3 del d.lgs. n. 152/2006

Progetto: Coltivazione di una cava di pietra leccese sita in loc. "Murichella" nel Comune di Corigliano d'Otranto (Le) Foglio 27, p.lla 269 autorizzata con Decreto n. 10/MIN/96 e successiva DD n. 22 del 27/01/2006 e DD n. 226 del 04/06/2012" ai sensi dell'art. 29 co. 3 del d.lgs. n. 152/2006;

Art. 29 co. 3 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii.

Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia

Tipologia:

Autorità Competente

Proponente: Società DONNO GIOVANNI E C. SNC- sede legale Corsi (Le), Via Cairoli, 91

QUADRO PRESCRITTIVO

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 1 - del provvedimento ambientale ex D.Lgs. n. 152/2006 e smi, l.r. n. 11/2001 e smi e L. n. 241/1990 e smi relativo al procedimento *in epigrafe*, è redatto in considerazione delle scansioni procedurali in atti, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla osta/ raccomandazioni/osservazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.

Il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui il presente documento costituisce allegato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verificherà l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" come nel seguito specificati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di VIA entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente in epigrafe indicata. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi.

Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:

- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
- il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

	<u>CONDIZIONE</u>	<u>SOGGETTO PUBBLICO A CUI È AFFIDATA LA RELATIVA VERIFICA DI OTTEMPERANZA</u>
A	<p style="text-align: center;">COMITATO REGIONALE PER LA VIA <i>prot. n. AOO_089/11231 del 19.09.2019</i></p> <p>Prima della ripresa dell'attività di coltivazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazione di progetto acquisite agli atti del procedimento come da Allegato al presente "Quadro delle condizioni ambientali"; o sia adottata una differente soluzione progettuale che rompa la continuità verticale della scarpata e sia compatibile alle restanti esigenze in termini di ingombri planimetrici e stabilità stabile in tutte le condizioni di esercizio e post esercizio della cava. Circa la stabilità, la stessa dovrà essere verificata quantitativamente considerando l'intera scarpata, fino ad includere la sede stradale, includendo anche la resistenza alle azioni erosive, considerando soluzioni che adottino una o più di queste soluzioni: <ul style="list-style-type: none"> - berma o gradino o terrazzamento; - muratura in pietrame a secco in blocchi di grandi dimensioni in mutuo incastro; - terra armata o rinforzata o gabbionate rinverdate; - muro in c.a. rivestito in pietrame di cava. <p>In ogni caso, i dislivelli maggiori di 5 - 10 m dovranno essere protetti da ringhiere o staccionate in legno che impediscano la caduta delle persone lungo la scarpata stessa;</p> <ul style="list-style-type: none"> o con riferimento alla attuale perimetrazione della cava, costituita da 4/5 file di mattoni in tufo di cava appoggiati l'uno sull'altro, senza leganti o incastro, circostanza questa che potrebbe causare rischi sulla carreggiata stradale, per ribaltamento di parte della recinzione o caduta di singoli mattoni, nonché alla percezione visiva dell'area di cava dalla pubblica viabilità, sia realizzata una recinzione tale da garantire la stabilità della stessa in ogni condizione di esercizio e che si integri con la sistemazione a verde minimizzando l'impatto visivo della cava. o sia presentato un piano di mantenimento / manutenzione del recupero / ripristino e della sistemazione della cava nelle diverse fasi previste, con presentazione di un rendering che permetta di visualizzare il recupero intermedio e finale della cava e che consenta di verificarne la corretta attuazione e gestione in coerenza con la proposta progettuale. 	<p style="text-align: center;">Comitato Reg.le VIA e Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia</p>
	<u>CONDIZIONE</u>	<u>SOGGETTO PUBBLICO A CUI È AFFIDATA LA RELATIVA VERIFICA DI OTTEMPERANZA</u>
B	<p style="text-align: center;">SERVIZIO AIA-RIR <i>prot. n. AOO_089/2431 del 04.03.2019</i></p> <p>Prima della ripresa dell'attività di coltivazione:</p>	



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

<ul style="list-style-type: none"> • si ritiene necessario acquisire una DICHIARAZIONE sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante/proponente ai sensi all'art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000, N° 445, in cui si attesti se "sono presenti" o "non sono presenti" all'interno degli impianti oggetto di valutazione sostanze pericolose di cui all'Allegato 1 del D.Lgs 105/2015. In caso affermativo è necessario che il proponente determini, con le modalità di cui alle note del richiamato all'allegato 1 e/o utilizzando le indicazioni della "Sezione B" della "Guida tecnica alla compilazione" (pg.15-17) redatto da ISPRA, i quantitativi "reali o previsti" delle suddette sostanze e verifichi se gli stessi sono inferiori, pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 della parte 1 o 2 del richiamato allegato 1. <i>(indicare - in considerazione dell'iter di autorizzazione/realizzazione dell'intervento - il momento in cui dovrà essere ottemperata)</i> In caso di assoggettamento di un "nuovo stabilimento" alla normativa Seveso, il Gestore è obbligato a trasmettere con le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs105/2015 il documento di "Notifico" entro 180 gg prima dell'inizio della costruzione o 60 gg prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose. In caso di un "nuovo stabilimento" di soglia superiore il proponente prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a conseguire tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente dovrà ottenere il nulla osta di fattibilità di cui all'art. 17 c.2 del richiamato D.Lgs., senza il quale il Comune non può rilasciare il permesso a costruire; • In merito agli aspetti riguardanti le emissioni diffuse da polveri e la regimazione delle acque meteoriche, si ravvisa la competenza dell'amministrazione provinciale al rilascio del titolo autorizzativo ai sensi della parte quinta del Decreto Legislativo 152/06 e smi sulla scorta della delega ex Legge Regionale 17/07 nonché della competenza prevista dalla parte terza del Testo Unico Ambientale. In particolare, per i profili dell'inquinamento atmosferico da polveri diffuse si ritiene necessaria l'adozione di misure di contenimento di cui all'Allegato V alla parte quinta del TUA nonché il monitoraggio delle polveri totali, da definire in sede autorizzativa ex art. 269, al fine di verificare il rispetto del limite che dovrà essere fissato in misura non superiore a 5 mg/Nm³. • Con riferimento alla gestione del cosiddetto "cappellaccio" di copertura, si rimette ogni valutazione al Servizio Attività Estrattive riguardo alla corretta gestione nell'ambito delle operazioni di recupero ambientale. 	<p>Servizio AIA-RIR della Regione Puglia E Servizio Attività Estrattive</p>
<p style="text-align: center;">ARPA PUGLIA-DAP LECCE <i>prot. n. 43461 del 10.06.2019</i></p> <p>In fase di esercizio:</p> <p>Con riferimento al <u>piano di recupero</u> proposto ed alle azioni da intraprendersi al fine di migliorare e/o mitigare le condizioni ambientali del sito, si ritiene debbano essere messe in atto le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avvio del piano di ripristino ambientale proposto con preliminare completamento dell'alberatura perimetrale lungo tutto il confine della cava (1° fase) e garanzia della massima contestualità possibile tra le fasi di recupero e l'attività estrattiva residuale. • Adozione dei seguenti accorgimenti in fase di recupero ambientale: <ul style="list-style-type: none"> ○ riutilizzo del terreno vegetale di copertura asportato, previe opportune operazioni di correzione, quale ammendamento e/o concimazione, al fine di costituire un substrato idoneo all'attecchimento ed alla crescita delle essenze vegetali; ○ monitoraggio dell'attecchimento delle specie messe a dimora provvedendo a sostituire le eventuali fallanze, intendendo avvenuto l'attecchimento quando al termine di un anno a decorrere dalla messa a dimora le piante si presentano in buono stato vegetativo; ○ inerbimento dei gradoni oggetto di piantumazione delle essenze arboree e arbustive al fine di favorire un progressivo recupero delle condizioni fisico-chimiche e pedologiche del suolo ed aumentarne la permeabilità e quindi la percentuale di acqua infiltrata. • Adozione delle seguenti misure di mitigazione al fine di limitare la dispersione di polveri, soprattutto durante le operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali: <ul style="list-style-type: none"> ○ installazione di dispositivi di bagnatura nei punti maggiormente soggetti alla diffusione di polveri (zone di transito degli automezzi, aree di carico/scarico del materiale, etc.) da attivarsi almeno una volta al giorno e comunque quando necessario; 	<p style="text-align: center;">ARPA PUGLIA E Servizio Attività Estrattive</p>



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA**

- o razionalizzazione delle zone di carico dei materiali, finalizzata a minimizzare lo spostamento degli stessi all'interno della cava;
- o bagnatura periodica delle ruote degli automezzi che transitano nell'insediamento;
- o annotazione dei consumi idrici e dei tempi di bagnatura su un apposito registro a disposizione delle Autorità/Enti di controllo;
- o limitazione delle lavorazioni nelle giornate di vento sostenuto;
- o copertura, a mezzo di teloni, del materiale trasportato sui camion in uscita.
- Attuazione di un adeguato **Piano di Monitoraggio Ambientale** relativo alla matrice aria ed all'agente rumore.
 - Si chiede che detto monitoraggio sia condotto secondo i seguenti requisiti minimi:
 - o **ARIA**: monitoraggio annuale dei parametri POLVERI TOTALI (valore limite 5 mg/Nm³) e PM₁₀ (valore limite 50 µg/m³ inteso come media giornaliera ai sensi del D.Lgs 155/2010 e metodo di campionamento e misurazione previsto dall'All. VI al D.Lgs 155/2010 come sostituito dall'art. 3, c. 1 del DM 26.01.2017 - UNI EN 12341:2014), nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto, in n. 4 punti, opportunamente georeferenziati, posti lungo il confine dell'impianto in corrispondenza dei 4 punti cardinali, con contestuale rilievo dei principali parametri meteorologici al momento del campionamento (temperatura media, direzione del vento, velocità media del vento, umidità relativa dell'aria, precipitazioni e pressione atmosferica).

Si allega, quale parte integrante del presente documento, il Cap. 6 dell'elaborato "ALL E DONNO_NUOVAVIA_StudiolmpattoAmbientale_COMPLETEO" integrato dall'elaborato "ALL P-int DONNO NUOVAVIA_PianoMonitoraggio" acquisiti agli atti del procedimento.

Il funzionario P.O.

dott.ssa Fabiana Luparelli

PO Coordinamento VIA

ing. L. Tornese

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott.ssa Antonietta Riccio

ALLEGATO AL "QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI"

6. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI ATTRAVERSO LISTE DI CONTROLLO E MISURE ADOTTATE PER COMPENSARE TALI IMPATTI

In questo capitolo viene ripreso il tema della individuazione degli impatti facendo ricorso alle liste di controllo, rappresentanti il metodo più comunemente proposto per gli studi d'impatto ambientale. Questo metodo si basa sulla compilazione di liste di controllo (check-list) qualitative che tendono ad identificare i possibili impatti che la realizzazione dell'opera proposta può produrre.

Nel caso in esame, sono stati presi in considerazione i parametri ambientali analizzati in precedenza e, relativamente a ciascuno di essi, è stata formulata una serie di domande riguardanti l'ambito spaziale d'influenza⁶ del progetto sul parametro e gli effetti diretti e indiretti che seguiranno alla realizzazione del progetto. Nelle relative risposte sono state fornite anche notizie sulle soluzioni adottate per compensare o ridurre gli impatti.

Con tale strumento si sono avute risposte essenzialmente descrittive, talvolta integrate da dati rivenienti da determinazioni analitiche (es.: qualità dell'aria, intensità del rumore, ecc).

6.1 Atmosfera

ID- Vi sono fattori climatici che potrebbero creare ostacoli alla realizzazione dell'iniziativa?
IR - I fattori che potrebbero creare ostacoli alla coltivazione della cava sono i caratteri del suolo e la vegetazione. La temperatura media di un dato luogo dipende, infatti, in qualche misura dal tipo di suolo, dal suo tenore di umidità, dal grado di coerenza e dal suo colore. Solitamente i suoli umidi hanno capacità termica maggiore di quelli asciutti; i suoli incoerenti, come le sabbie, consentono la propagazione del calore in profondità più facilmente delle rocce poiché l'aria riscaldata in superficie può circolare liberamente in essi. Anche il colore del suolo è un fattore importante perché tanto più esso è scuro tanto maggiore è la capacità di assorbire le radiazioni solari, mentre i suoli chiari la riflettono in gran parte. La copertura vegetale attenua gli estremi termici ed assicura una certa umidità ai bassi strati della troposfera. Come è stato accertato da numerosi studi compiuti, sono soprattutto le foreste che esercitano una sensibile azione sul clima.

Non vi sono fattori climatici che potrebbero ostacolare la realizzazione dell'iniziativa.

2D - Esistono fattori climatici caratteristici dell'area in questione (in particolare inversioni termiche) che potrebbero influire sui fenomeni di inquinamento come ad esempio il trasporto e la diluizione degli inquinanti atmosferici?

2R - Non si intravede assolutamente tale possibilità.

3D - Limitatamente all'area di cava, l'approfondimento fino a 77,00 mt sul livello del mare apporterà variazioni microclimatiche?

⁶ L'analisi dell'ambiente si è spinto fino da una distanza dal sito della cava di circa 100 m fino a 1000 m a seconda del fattore e degli aspetti ambientali da studiare.

3R - Certamente sì. La temperatura media che si registrerà sul fondo cava sarà sicuramente più elevata rispetto alle aree circostanti. Saranno meno sensibili le escursioni termiche e gli effetti del vento. Si creerà, pertanto, un microclima differente da quello esistente in superficie ma non peggiore. Le coltivazioni previste ed eventuali specie animali potranno trovare l'habitat più favorevole per vegetare e riprodursi. Di tutto ciò si tiene conto nella scelta delle essenze arboree ed arbustive che saranno allocate sulle scarpate, mentre il fondo cava sarà restituito a prato.

4D - L'iniziativa incrementerà in maniera significativa il livello di inquinamento atmosferico nel territorio soggetto all'opera?

4R - La probabilità di incremento del livello di inquinamento atmosferico per la presenza della cava è legata esclusivamente alla diffusione di polveri nell'atmosfera ed al traffico dei mezzi di trasporto, dalla cava per la lavorazione e lo stoccaggio, e dei prodotti dell'attività ai luoghi di destinazione. Per l'attenuazione delle emissioni di polveri alla sorgente vengono utilizzati dispositivi e accorgimenti tendenti ad ottimizzare le diverse fasi produttive. La prima di tali misure concerne gli aspetti localizzativi della segatrice a catena. All'inizio della coltivazione, la segatrice, si troverà a poca profondità rispetto al piano campagna, successivamente si troverà a profondità sempre crescente col procedere della coltivazione. Nonostante tale ubicazione sia già atta ad attutire in maniera rilevante la diffusione di polveri nell'ambiente circostante, è stata comunque prevista una serie di ulteriori misure per il loro contenimento. Ulteriore misura contro la propagazione di polveri nell'ambiente circostante sarà rappresentata da una barriera frangivento di alberi d'alto fusto che cingeranno l'intera proprietà dove verrà svolta attività di cava.

5D - Tali emissioni costituiscono una minaccia alla salute umana, ai raccolti, al bestiame, alla fauna selvatica, ai monumenti in pietra?

5R - Non esiste la possibilità di minaccia per la salute umana in relazione alla natura ed ai quantitativi di polvere emessi, né tanto meno per i raccolti, il bestiame, la fauna selvatica, peraltro limitata a qualche specie comunissima, i monumenti in pietra, costituiti da alcune masserie di valore testimoniale o ruderi in completo abbandono. Inoltre, la natura delle polveri connesse con l'attività estrattiva dipende dalla composizione del materiale estratto che nel caso in esame non è considerato materiale che causa alterazioni dirette della fisiologia dell'apparato respiratorio.

Le misure dei quantitativi delle emissioni provocate dall'attività estrattiva hanno portato alla conclusione che sono talmente irrilevanti da non costituire minaccia per la salute pubblica.

6D - Il regime dei venti potrebbe causare concentrazioni di polveri in corrispondenza di aree sensibili all'inquinamento?

6R - I venti prevalenti sono caratterizzati da media velocità ed il nucleo abitativo del centro abitato più vicino non ha mai risentito di questo inconveniente. Inoltre analizzando il territorio per circa 500 mt di raggio dalla cava si riscontra che non esistono aree particolarmente sensibili all'inquinamento.

6.2 Suolo

1D - Le caratteristiche geologiche dell'area costituiscono un problema rispetto al tipo di intervento?

1R - No. La litologia delle formazioni, le loro caratteristiche geometriche e le condizioni strutturali, il quadro geologico d'insieme, le caratteristiche fisico-meccaniche dei litotipi che formano le pareti e il fondo della cava, le condizioni morfologiche dell'area in esame, rappresentata da una zona in cui non sussistono evidenti fenomeni evolutivi in atto, sono tutti elementi che non rappresentano un problema per l'espletamento dell'attività estrattiva in località Murichella. Solitamente, elementi di degrado derivanti dall'attività estrattiva sono l'instabilità dei fronti di scavo e l'erosione degli stessi. La verifica di stabilità delle pareti di cava ha dimostrato analiticamente che esse sono sicuramente stabili anche per angoli di inclinazione molto elevati. Pertanto si è deciso di conferire alle pareti definitive una morfologia a gradoni caratterizzati dalla seguente geometria: alzata variabile di 10,00 / 8,00 mt, 5,00 mt se recuperata, pedata di circa 6,00 mt, scarpata inclinata di 85°. Relativamente al rischio di erosione dei fronti, in cava verrà agevolmente fronteggiato mediante una sistemazione in contropendenza delle berme dei gradoni.

2D - Le caratteristiche topografiche dell'area sono tali da costituire un ostacolo alla localizzazione o realizzazione dell'opera?

2R - No. La Cava è inserita in un contesto pressoché pianeggiante; pertanto risulta poco visibile dalle località vicine che si trovano a quote topografiche ragguagliabili. La cintura di alberi d'alto fusto, la siepe frangivento e la recinzione attenueranno ancor più l'impatto visivo relativo alla scopertura vegetativa.

3D - L'opera da realizzare comporta sottrazione di terreno agricolo?

3R - Solo temporanea, poiché il progetto di recupero ambientale prevede una destinazione del fondo cava uguale a quella esistente.

4D - Quali colture sono interessate dall'opera e qual è la qualità agricola del suolo considerato?

4R - Attualmente l'area in esame risulta in parte coltivata, inoltre, dallo studio delle caratteristiche pedologiche è risultato che i suoli presenti nell'area da adibire a cava sono suoli con forti limitazioni e che condizionano notevolmente la scelta delle colture.

Attualmente, quando non incolte, le aree circostanti la cava sono adibite ad uliveto o seminativo. Ed è proprio a questa attività agricola che a fine coltivazione si intende restituire i suoli coltivati.

6.3 Idrografia superficiale

1D - L'iniziativa potrebbe modificare il regime di scorrimento delle acque superficiali nell'area in questione?

1R - A causa della elevata permeabilità dei terreni affioranti e del regime delle piogge, concentrate nei mesi invernali, manca una idrografia superficiale. Le acque meteoriche hanno agito in questa

zona assai vagamente smussando ed addolcendo ulteriormente le forme dei tipi litologici facilmente erodibili.

Dall'osservazione stereoscopica delle foto aeree è possibile individuare linee preferenziali di deflusso superficiale delle acque che convogliavano le acque piovane, esclusivamente in occasione di piogge abbondanti, verso le zone topograficamente più depresse.

6.4 Acque sotterranee

1D - In generale, l'attività estrattiva può interagire con le acque di falda circolanti nel sottosuolo?

1R - In generale l'attività estrattiva può interagire in varie forme con le acque sotterranee. L'asportazione di considerevoli spessori di materiale al di sotto del piano di campagna riduce la zona insatura dove avvengono i naturali processi di autodepurazione, e rende più probabile il percolamento di eventuali inquinanti verso le acque sotterranee. Tale rischio aumenta, ovviamente, al diminuire del franco esistente tra il fondo cava ed il tetto dell'acquifero fino a diventare un serio pericolo nel momento in cui la coltivazione della cava si spinge tanto in profondità da intercettare la superficie della falda.

2D - Nel caso in esame esiste il rischio di una qualsiasi interazione con la falda profonda?

2R - Dallo studio delle caratteristiche idrogeologiche dell'area in esame è risultato che il franco tra il fondo cava ed il tetto dell'acquifero sarà di circa 74 mt. Le norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) della Regione Puglia stabiliscono (art 22) che:

"Nelle cave è fatto divieto di mettere a giorno la superficie della falda freatica. Pertanto, la profondità delle cave a fossa in pianura deve mantenere una distanza al di sopra del massimo livello della falda freatica che sarà stabilita dalla relazione idrogeologica."

Relativamente alle possibili interazioni tra attività estrattiva e falda profonda si osserva che la località Murichella, dove è ubicata la cava, ha quota topografica media di 96 mt s.l.m. e che la zona insatura è costituita da calcari intensamente fratturati e carsificati dove non avvengono processi di autodepurazione.

3D - La presenza della cava potrebbe compromettere la qualità delle acque della falda profonda rendendole inidonee all'uso potabile?

3R - Durante lo svolgimento dell'attività di cava nell'area in questione verranno effettuate delle analisi su campioni di acqua per verificare che le acque della falda profonda non vengano influenzate dalla presenza della cava.

6.5 Vegetazione, flora e fauna

1D - Esistono nella zona specie vegetali ed animali rare per la cui presenza potrebbe risultare incompatibile l'apertura di una cava nella località proposta?

1R - La flora della zona non comprende specie rare, ma piante comuni.

Inoltre, la penuria di fitocenosi spontanee ha come conseguenza una quasi totale assenza di siti idonei per la sosta e la vita degli animali. Paradossalmente, invece, sembra che le cave rappresentino un habitat ove gli animali riescono a trovare le condizioni ove concentrarsi e proliferare.

2D - Un adeguato recupero ambientale delle cave in oggetto potrebbe creare habitat idonei per il ripopolamento faunistico e vegetazionale della zona?

2R - L'obiettivo principale del progetto di recupero è quello di ripristinare la vegetazione esistente ed eventualmente ricreare l'habitat naturale dove le specie faunistiche esistenti nel territorio sono libere di proliferare e vivere.

6.6 Uso del territorio e caratteri paesaggistici

1D - L'intervento rischia di degradare il valore paesistico dell'area?

1R - Modificherà il paesaggio, ma non il suo valore paesistico. Attualmente, infatti, le aree circostanti, quando non incolte, sono adibite ad oliveto, a seminativo e vigneto e sono localizzate altre cave prettamente per estrazione di materiale tufaceo.

La coltivazione della cava apporterà un paesaggio sicuramente diverso topograficamente ma non nella sostanziale destinazione agricola. Quindi ci sarà una conservazione della cromaticità e della destinazione agricola inserita in un contesto artificiale rappresentato dai gradoni dei fronti di cava.

Non sempre la coltivazione di una cava, anche di grandi dimensioni, deturpa il paesaggio. Talvolta la presenza di una cava, soprattutto se realizzata secondo un piano di coltivazione razionale può generare nuove situazioni ambientali che, se adeguatamente valorizzate, possono costituire motivi paesaggistici di notevole interesse.

2D - E' stato studiato un progetto per il ripristino e recupero ambientale dell'area dopo l'eventuale dismissione dell'attività?

2R - La L.R. n. 37/85 impone la redazione del progetto esecutivo di recupero ambientale della cava a fine attività. Nel caso in esame, il piano di coltivazione è stato impostato in modo da consentire un recupero progressivo e contestuale alla coltivazione. L'idea-guida di tale progetto è il totale recupero delle superfici di cava mediante restituzione delle aree, praticabili ed accessibili, all'attività agricola esistente prima della coltivazione che rappresenta anche la predominante nel territorio in esame. Inoltre è previsto il rinverdimento delle scarpate e la piantumazione dei gradoni eventualmente con biotipi tipici del Salento. A tutto questo c'è da aggiungersi la vegetazione d'alto fusto sempreverde perimetrale alla cava da eseguirsi prima dell'esercizio.

3D - E' garantita la copertura finanziaria dell'intervento di ripristino ambientale?

3R - In adempimento a quanto stabilito dall'art. 15 della L.R. n. 37/85, la Regione nell'atto autorizzativo stabilisce "i tempi e le modalità di esecuzione delle opere per la ricomposizione ambientale delle aree interessate" nonché "l'ammontare del deposito cauzionale e di congrue

garanzie finanziarie, anche fideiussorie per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire. L'entità del deposito è adeguata annualmente mediante deliberazione della giunta regionale in relazione alle opere da eseguire".

4D - Chi garantirà l'effettivo recupero della cava a fine attività?

4R - "Il progetto di recupero e/o sistemazione e/o ripristino facente parte integrante del progetto globale per l'autorizzazione della cava dovrà essere collaudato, al termine dell'attività della cava o dell'autorizzazione, dal Settore Industria - Ufficio Minerario Regionale, in collaborazione con il Comune interessato al fine di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel progetto stesso ed a quanto stabilito nel provvedimento autorizzativo, con particolare riferimento alle opere di recupero e/o sistemazione".

Le risultanze del sopralluogo, in unico verbale, sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti.

Sulla base delle risultanze, la giunta regionale provvede all'eventuale svincolo della cauzione prestata ai sensi dell'articolo 15, dichiarando estinta la cava, ovvero ad intimare all'imprenditore la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare agli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione, entro un congruo termine.

Trascorso il termine stabilito senza aver ottemperato agli obblighi, il comune interessato provvede d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, anche mediante incameramento della cauzione".

Tutto ciò è quanto la ditta, in ottemperanza alla L.R. n. 37/85, si impegnerà a realizzare.

6.7 Rumore

1D - L'intervento varierà il livello di rumorosità?

1R - Come visto in precedenza, le sorgenti di rumore sono rappresentate dal funzionamento di macchine e impianti. E' ovvio, pertanto, che l'attività estrattiva comporti un incremento del livello di rumorosità di fondo. Sicuramente l'aumento sarà al di sotto dei limiti stabiliti dalle norme di legge.

Solitamente, le conseguenze sugli abitanti della zona prossima alla cava riguardano la sfera del disturbo. La sopportabilità dell'inquinamento acustico dipende dal livello del rumore, dal tempo di esposizione, dall'ambito temporale (diurno o notturno) di esposizione, dalla destinazione d'uso del territorio.

2D - L'aumento di rumorosità comporterà fastidi per scuole, ospedali, case di riposo per anziani o altro durante la giornata o nelle ore notturne?

2R - L'area di intervento, così come quelle circostanti, sono attualmente considerate dagli strumenti pianificatori comunali come D6 – Attività estrattiva; pertanto non vi è presenza di scuole, ospedali, case di riposo per anziani ecc.

3D - L'aumento di rumorosità causerà fastidi ai vicini residenti durante la giornata o le ore notturne?

3R – L'attività estrattiva si svolgerà esclusivamente durante le ore diurne. Se si considera che le abitazioni più vicine sono ubicate a circa 0,5 km dal luogo di lavoro ed i rumori derivanti dall'attività di macchinari ed impianti non sono assolutamente percepibili.

4D - Il livello di rumore avrà effetti negativi sulla presenza di fauna selvatica in riserve naturali o biotopi di interesse locale o nazionale?

4R - Come evidenziato in precedenza, nell'area oggetto di studio non vi è presenza di riserve naturali o biotopi di interesse locale e/o nazionale.

6.8 Sfera socio-economica

1D - Quali effetti produrrà l'intervento sull'economia del territorio?

1R – La cava in oggetto non è l'unica in zona che da cui si estraggono materiali tufacei per l'edilizia.

2D – Quali sono gli effetti che si prevedono sull'occupazione della zona?

2R – Sicuramente positivi. L'attività di coltivazione della superficie estrattiva della cava comporterà nella ristrutturazione organica anche il bisogno di maggior manodopera.

3D – Gli eventuali effetti benefici sull'occupazione saranno temporanei o permanenti?

3R – Con l'approvazione del presente progetto si garantisce lavoro poiché si prevede l'esaurimento entro 8 anni di esercizio.

4D - Quali attività economiche saranno modificate dall'iniziativa?

4R – Nessuna.

7.MISURE DI MONITORAGGIO

Si descrivono le misure di monitoraggio che richiede l'art. 8, punto j della L.R. n° 11/2001 sulle norme di valutazione d'impatto ambientale.

Nell'attività estrattiva sono oggetto di monitoraggio:

- a) le pareti dei fronti di cava e dei gradoni per verificarne la stabilità quando esiste una spiccata propensione al dissesto. Per la cava esistente ogni anno verrà eseguito da tecnici incaricati uno studio sulla stabilità d'insieme dei fronti di cava. I risultati di tale relazione, presumibilmente e tenendo conto del tipo di materiale coltivato in cava *Murichella*, porteranno sempre a ottimi risultati;
- b) le caratteristiche delle acque sotterranee quando esiste il rischio di inquinamento a causa della coltivazione sotto falda o per il rilascio di sostanze inquinanti;
- c) l'aria, per la valutazione delle emissioni diffuse;
- d) l'esposizione al rumore nell'ambiente circostante;

Considerate le caratteristiche di coltivazione e le misure adottate per evitare la diffusione delle polveri o la propagazione del rumore, un ritmo annuo di controllo delle emissioni diffuse e della esposizione al rumore si ritiene sia più che adeguato.

COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO

PROVINCIA DI LECCE

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE
IMPATTO AMBIENTALE PER LA CAVA DI PIETRA
LECCESE SITA IN LOCALITÀ "MURICHELLA"**

*(autorizzata con Decreto N.10 Del 06-03-1996, Proroga N. 22 del 27-02-2006
e proroga N. 226 del 04/06/2012)*


**ALL. P
int.****PIANO DI MONITORAGGIO****Committente:**

Ditta DONNO Giovanni & C. s.n.c.
Via Cairoli 91
73020 Corsi (LE)

DONNO GIOVANNI & C. S.N.C.
Via Cairoli 91
73020 CORSI (Le)
Cod. e P. IVA 02881140756

Il Tecnico:

Ing. Gianluca TOMMASI



Indice

1. Premessa.....	2
2. Valutazione delle emissioni da polveri diffuse.....	2
2.1. Sistema di monitoraggio delle emissioni da polveri diffuse	2

1. Premessa

Il presente documento rappresenta il Piano di Monitoraggio per la cava di proprietà della ditta "Donno Giovanni & C. s.n.c." in Corigliano d'Otranto (Le), località "Murichella".

Di seguito vengono illustrati le modalità di monitoraggio delle emissioni diffuse.

2. Valutazione delle emissioni da polveri diffuse

Le emissioni in atmosfera correlate all'attività di coltivazione del materiale calcarenitico, nello specifico della pietra leccese, sono da ritenersi limitate.

Come da normativa vigente, il limite alle emissioni diffuse (PTS) per le polveri totali è fissato in 5 mg/N.mc, mentre per il PM¹⁰ il valore limite è pari a 50 µg/m³ (inteso come media giornaliera)


2.1. Sistema di monitoraggio delle emissioni da polveri diffuse

Per verificare e garantire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, e secondo quanto prescritto dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia (ARPA) con protocollo n. 43461 del 10/06/2019, un tecnico abilitato provvederà ad effettuare le misurazioni dei parametri PTS e PM¹⁰ con una frequenza annuale.

Verranno esaminati campioni di aria ambientale per la quantificazione ed il monitoraggio di PTS e PM¹⁰ derivanti dall'attività.

Ogni prelievo sarà eseguito secondo quanto previsto dal metodo indicato nel D.P.C.M. 28/03/1983 Appendice 2. Il prelievo avrà una durata pari ad un'ora.

I punti di campionamento saranno 4, opportunamente georeferenziati e posti in corrispondenza dei quattro punti cardinali.



Planimetria generale con indicazione dei punti di monitoraggio

PUNTI DI MONITORAGGIO (Coordinate WGS84 - UTM 33)		
	X	Y
PUNTO 1	778313.5281	4448190.2354
PUNTO 2	778456.6614	4448176.3981
PUNTO 3	778355.6613	4448081.3895
PUNTO 4	778205.4517	4448094.3168

Il Tecnico
 Ing. Gianluca Tommasi

ALLEGATO 2

REGIONE
PUGLIASEZ. VIA / UINCA
TORRESE

Regione Puglia
Servizio Ecologia

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Uschia _____ Entrata

SEDE

AOO_089/11231 del 19/09/2019

Parere definitivo espresso nella seduta del 10/09/2019ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUP n. 86 *suppl.* del 28.06.2018**Procedimento:** ID VIA 370: Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d. lgs. 152/2006 e smi.VInCA: NO SI *Indicare Nome e codice Sito*Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo NO SI**Oggetto:** Verifica di Assoggettabilità a VIA per la cava di pietra leccese sita in località "Murichella" del Comune di Corigliano d'Otranto (LE), Fg. 27 p.IIa 269**Tipologia:** D.Lgs. 152/2006 e smi, Parte II - All.IV, lett. 8i; L.R. 11/2001 e smi; L.R. 33/2016 e smi**Autorità Comp.** Regione Puglia, l.r. 33/2016, d.lgs. 152/2006 e smi art.29**Proponente:** Donno Giovanni Cava**Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07/2018****Elenco elaborati esaminati.**

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia" - "Sezione Autorizzazioni Ambientali" - "Procedimenti VIA", sono di seguito elencati:

Documentazione pubblicata in data 07/02/2019 e 16/05/2019:

- 2019-03-27_RT_IMPATTO_Donno Giovanni_IMPATTO ACUSTICO.pdf
- ALL A_DONNO_NUOVAVIA_RelazioneGeologica.pdf
- ALL CINT_DONNO_NUOVAVIA_RelazioneTecnica.pdf
- ALL D_DONNO_NUOVAVIA_RelazioneCompatibilitaStrumentiVigenti.pdf
- ALL Eint DONNO_NUOVAVIA_StudiolImpattoAmbientale.pdf
- ALL Fint DONNO_NUOVAVIA_SINTESI-SIA.pdf
- ALL G_DONNO_NUOVAVIA_EstrattoMappa.pdf



REGIONE
PUGLIA

- ALL H_DONNO_NUOVAVIA_DOCUMENTAZIONEFOTOGRAFICA.pdf
- ALL I_DONNO_NUOVAVIA_PIANOGESTIONERIFIUTI.pdf
- Donno Giovanni - Relazione stabilità fronti.pdf
- PERIZIA TECNICA_STABILITA_Donno.pdf
- TAV 01_DONNO_NUOVAVIA_ZONIZZAZIONE.pdf
- TAV 02_DONNO_NUOVAVIA_PPTR_geomorfologiche.pdf
- TAV 03_DONNO_NUOVAVIA_PPTR_Idrologiche.pdf
- TAV 04_DONNO_NUOVAVIA_PPTR_botaniche.pdf
- TAV 05_DONNO_NUOVAVIA_PPTR_aree protette.pdf
- TAV 06_DONNO_NUOVAVIA_PPTR_culturali insediative.pdf
- TAV 07_DONNO_NUOVAVIA_PPTR_percettive.pdf
- TAV 08_DONNO_NUOVAVIA_GIACIMENTOLOGICA.pdf
- TAV 09_Donno_NUOVAVIA_CartaGeologica.pdf
- TAV 10_Donno_NUOVAVIA_CartaGeomorfologica.pdf
- TAV 11_Donno_NUOVAVIA_CartaIdrogeologica.pdf
- TAV 12_Donno_NUOVAVIA_SezioneIdrogeologica.pdf
- TAV 13_DONNO_NUOVAVIA_PAI.pdf
- TAV 14_DONNO_NUOVAVIA_INQUADRAMENTO.pdf
- TAV 15_DONNO_NUOVAVIA_USODELSUOLO.pdf
- TAV 16_DONNO_NUOVAVIA_PLANIMETRIACATASTALE.pdf
- TAV 17_DONNO_NUOVAVIA_RILIEVORAPPICATASTALE.pdf
- TAV 18_DONNO_NUOVAVIA.pdf
- TAV 19int_DONNO_NUOVAVIA_PropostaColtivazione_fase1.pdf
- TAV 20int_DONNO_NUOVAVIA_PropostaColtivazione_fase2.pdf
- TAV 21int_DONNO_NUOVAVIA_PropostaRecupero_fase1.pdf
- TAV 22int_DONNO_NUOVAVIA_PropostaRecupero_fase2 attenzione.pdf
- TAV 23int_DONNO_NUOVAVIA_PropostaRecupero_fase3.pdf
- TAV 24int_DONNO_NUOVAVIA_PropostaRecuperofinale.pdf
- TAV 25_DONNO_NUOVAVIA_PARTICOLARISCARPATE.pdf

Questo insieme di elaborati ha costituito una nuova sottomissione o proposta. La nuova proposta nella sua completezza è stata ottenuta considerando l'insieme degli elaborati presentati in due fasi, in cui quelli del secondo insieme sostituiscono, in quanto revisioni, gli elaborati omonimi o dal medesimo argomento presenti nel primo insieme.

In esito alla seduta svoltasi il giorno 11/06/2019, il Comitato ha formulato una richiesta di integrazione documentale. Il proponente ha prodotto una integrazione documentale che è stata pubblicata il giorno 23/07/2019.

Tale integrazione documentale corrisponde ai seguenti file, esaminati e discussi nel seguito:

- bassa risoluzione completo.mp4
- Discesa 0-27 metri.mp4
- Donno Giovanni & C. - Relazione idrogeologica.pdf.p7m
- Risalita 27-0 metri.mp4



- IDVIA-319_ALL Mint_VIA_DONNO_RelazioneTecnicaIntegrativa.pdf
- IDVIA-319_ALL Nint_DOCUMENTAZIONEFOTOGRAFICA.pdf
- IDVIA-319_ALL Oint_DONNO_NUOVAVIA_PIANOGESTIONERIFIUTI_giugno2019.pdf
- IDVIA-319_ALL Pint DONNO NUOVAVIA_PianoMonitoraggio.pdf
- IDVIA-319_ALL Qint_FOTO-STRADA.pdf
- IDVIA-319_ALL_A Donno Giovanni - Relazione geologica.pdf
- IDVIA-319_ALL_A Donno Giovanni - Relazione geologica.pdf.p7m
- IDVIA-319_TAV_25int PTA_StralcioTav-A.pdf
- IDVIA-319_TAV_26int PTA_StralcioTav-B.pdf
- IDVIA-319_TAV_27int PTA_StralcioTav-8-2.pdf
- IDVIA-319_TAV_28int PTA_StralcioTav-9-3.pdf
- ParereAdB.pdf
- Prot2092-19022019_ServizioRisorseIdriche.pdf

Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici

Il progetto riguarda una cava, per la quale si chiede l'autorizzazione alla coltivazione, situata nel Comune di Corigliano d'Otranto, in località "Murichella" a circa 1,5 km dall'abitato di Corigliano d'Otranto, a circa 2,2 Km dalle prime abitazioni del Comune di Melpignano e a circa 2 km dall'abitato di Maglie; vi si giunge percorrendo una strada vicinale alla quale si accede dalla SS 16 – Maglie-Lecce. L'area di cava in oggetto è distinta nel N.C.T. del Comune di Corigliano d'Otranto al Foglio 27 particella 269 parte (ex 113), per una superficie complessiva di ha 3.42.65. (ALL_ C int -DONNONUOVAVIA_Relazione Tecnica, pag.10).

Viste le caratteristiche dell'intervento e lo scopo del procedimento, nel seguito si riscontrano gli elementi informativi di particolare rilievo in relazione ai regimi vincolistici vigenti.

"L'intervento è subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 89, comma 1, lettera b.2) delle NTA dello stesso:" interventi che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate. L'insieme degli elaborati progettuali non evidenzia interferenze con il sistema vincolistico del PPTR, in merito a "Componenti Geomorfologiche, Componenti Idrologiche, Componenti botanico-vegetazionali, Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici, Componenti culturali e insediative e Componenti dei Valori Percettivi" come segnalato dal proponente stesso (ALL_D; pagg.6/9), dove nelle "Conclusioni" si riporta quanto segue: "si ritiene che l'intervento non è gravato da vincoli paesaggistici così come riportato negli stralci del P.P.T.R. allegati."

Dagli stralci del P.U.G. adottato dal Comune di Corigliano d'Otranto allegati al progetto si evince che l'area interessata dal progetto di coltivazione è così distinta:

- CR3 – Contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico (SERRA)

- Area agricola dei contesti CR3 E CR4 (Paesaggi della Serra)

- Aree di cava

- Zone E2 – verde agricolo extraurbano (ALL C)

Dagli elaborati progettuali (TAV 01_DONNO_NUOVAVIA_ZONIZZAZIONE) risulta che la zona di ampliamento-deposito ricade in zona CR6_Contesto rurale a prevalente funzione agricola CR6 - Valle dei seminativi, in cui si perseguono i seguenti obiettivi:

- ✓ il potenziamento delle attività produttive agricole nella direzione di una agricoltura più estensiva e diversificata, anche con la finalità di qualificarne il paesaggio;
- ✓ la mitigazione dell'impatto delle attività estrattive e la rimozione dei detrattori ambientali e paesaggistici;
- ✓ la valorizzazione del patrimonio storico delle masserie, anche per usi legati alle attività ricettive e agrituristiche.

Nell'ambito del parere espresso in esito della seduta svoltasi il giorno 11/06/2019, si evidenzia che la documentazione trasmessa dal proponente risultava carente in merito a tale argomento in quanto non riportava le previsioni ed i vincoli relativi alla zonizzazione del PUG, né esplicitava la verifica di

dy
ff
MS
pe
g
Mc
ce
SP
ce



REGIONE
PUGLIA

compatibilità del progetto con lo strumento urbanistico, ma si limitava ad affermare che: "l'intervento non risulta in contrasto con la destinazione urbanistica dei suoli prevista dagli strumenti comunali." stesso (ALL_D; pag.9). Nonostante gli approfondimenti conseguiti con l'integrazione, il proponente non ha compiutamente illustrato la compatibilità tra la destinazione futura del sito e il PUG.

Con riferimento al Piano di Tutela delle Acque (PTA) adottato con DGR 283/2007 ed approvato definitivamente con DCR 230/2009, l'area della cava rientra nell'Acquifero del Salento; in tale contesto, l'area della cava rientra nelle Zone di protezione speciale idrogeologica "B2" in cui valgono i seguenti divieti generali:

- ✓ la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;
- ✓ cambiamenti dell'uso del suolo;
- ✓ la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea.

La Relazione Generale del PTA "... propone di richiedere, per ogni attività in contrasto con gli strumenti di salvaguardia sopra richiamati e opportunamente pesati, idonea progettazione, verifica di incidenza, impatto ambientale e compatibilità con i criteri di salvaguardia del PTA". D'altra parte, il PTA prevede la deroga per attività rientranti in piani approvati prima del PTA, come il PRAE; tale deroga è di norma applicabile per gli interventi previsti e realizzati entro il 2020. Sul punto, l'Autorità di Bacino Distretto dell'Appennino Meridionale, con nota del 8/7/2019 prot. n. 8256, si è così espressa: "... quest'Autorità ritiene che non sussistano, al momento, condizioni di incompatibilità dell'attività estrattiva in istanza alle prescrizioni e previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) e al Piano di Gestione delle Acque - Stralcio del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e pertanto esprime per quanto di propria competenza parere favorevole".

La Relazione Generale del PTA (pag. 234), stabilisce che "... Per le attività necessitanti del parere vincolante dell'Ufficio di Tutela delle Acque Regione Puglia valgono le considerazioni espresse per le aree "B1". La Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, con nota del 19/02/2019, prot. 2092, ha indicato "... le prescrizioni la cui perentoria attuazione risulta necessaria a consentire la coltivazione della cava in deroga al PTA". La medesima nota così conclude: "... alla luce di quanto sopra espresso, si rimettono al competente Servizio le valutazioni opportune in ordine alla eventuale sussistenza dei requisiti di deroga con specifico riferimento alla compatibilità dei volumi e superfici previsti in progetto, rispetto alle previsioni contenute nel PRAE vigente al momento dell'adozione della D.C.R. n. 230 /2009".

Descrizione dell'intervento

La cava a fossa in oggetto, di proprietà della "Donno Giovanni & C. s.n.c.", è collocata in una porzione di territorio ad alta densità di cave, attive e non. Trattasi di cava di Pietra Leccese, considerato materiale di I categoria ovvero quelli ritenuti di maggior rilevanza economica per pregio e/o rarità e di interesse prioritario e/o strategico per l'economia nazionale.

La cava è stata autorizzata dal Decreto dell'Assessore n. 10 del 06/03/1996 e da successive proroghe. L'atto più recente riguarda parte della particella 269, che corrisponde alla cava di estrazione autorizzata con determina del dirigente n.22 del 27/02/2006 e Determina Dirigenziale n. 226 del 04/06/2012, mentre le p.lle 270 e 271 sono state stralciate dal piano di coltivazione per la realizzazione della strada provinciale (ALL C, pag. 11).

La proposta deve tener conto della prescrizione, associata all'autorizzazione, di tenere la fossa di cava alla distanza minima di 20 m da strade di uso pubblico carrozzabili (pag. 12). Il criterio geometrico assunto dal proponente prevede che "la coltivazione sarà effettuata "a gradoni" aventi la seguente geometria:alzata di 10 e 7 mt, pedata di ampiezza variabile da circa 5 mt a 7 mt e pareti inclinate di circa 85°". Lo scavo avviene per lastroni aventi un'altezza di 25 cm utilizzando seghe circolari per i tagli orizzontali e verticali, producendo normalmente blocchi con dimensioni di 50x50x25 cm.

La potenzialità estrattiva della cava è stimata in 47.150 mc di cui circa il 25% si stima sia materiale di sfrido, percentuale questa di rilievo per gli impatti della proposta. Infatti, la proposta si basa, per la fase di recupero ambientale, sull'uso (o riuso) del materiale di sfrido già accumulato nella cava e su quello che sarà prodotto durante la coltivazione. Lo scavo avverrà fino a profondità non superiore a



17 m, corrispondenti a 77 mt .s.l.m., così come previsto dal piano di coltivazione autorizzato (pag. 13). Si noti che l'unica falda idrica presente, quella dei calcari mesozoici, detta falda profonda, è a circa 91 metri dal p.c.. L'integrazione documentale ha confermato che l'estrazione si protrarrà per 8 anni, estraendo mediamente circa 6.000 mc ogni anno, e ha chiarito che l'intero intervento di coltivazione e recupero durerà 114 mesi, pari a 9,5 anni (IDVIA-319_ALL Mint_VIA_DONNO_RelazioneTecnicaIntegrativa).

Il piano di coltivazione prevede due fasi. Durante la prima, il volume utile sarà pari a 23.813 mc in 65 mesi. Il materiale di sfrido prodotto, pari a 7.937 mc, sarà utilizzato per colmare la parte sud dell'area di cava in modo da ripristinare la distanza dalla strada. Nella seconda fase saranno estratti circa 15.400 mc in 31 mesi. Il materiale di sfrido prodotto, pari a 3.080 mc, sarà temporaneamente depositato in cumuli di altezza pari a circa 3 m.

Il piano di recupero prevedeva 4 fasi; a seguito dell'integrazione sono state riorganizzate in 3 fasi, di cui una prima della ripresa della coltivazione. Prima della coltivazione, si prevedono piantumazioni perimetrali e ripristino della distanza minima dalla viabilità pubblica. I colmamenti saranno realizzati unicamente con lo sfrido di cava rinveniente dalla medesima cava. Al termine delle fasi di recupero, il fondo cava, drenato da canalette e trincee disperdenti, sarà sistemato a prato. Si prevede che "Per favorire l'attecchimento e la crescita, alberi e arbusti, durante la stagione vegetativa dei primi 5 anni successivi alla messa a dimora, verranno periodicamente irrigati, concimati e zappettati".

In merito alle integrazioni documentali richieste, il Proponente ha integralmente risposto ai punti 1, 2, 5, 6 e 9.

In merito al punto 3, in particolare in merito alle prescrizioni del PTA, si rimette all'autorità competente all'emissione dell'autorizzazione alla coltivazione, le valutazioni opportune in ordine all'eventuale sussistenza dei requisiti di deroga con specifico riferimento alle norme di coordinamento tra PRAE e PTA.

In merito al punto 4, inerente la richiesta del rendering fotorealistico, si osserva quanto segue. L'elaborato fornito non risponde a quanto richiesto, trattandosi di una semplice raccolta fotografica dello stato attuale, mentre dovrebbe mostrare la situazione finale, almeno a recupero della cava ultimato, con la piantumazione degli alberi, se non anche delle fasi intermedie, secondo il cronoprogramma presentato. L'osservazione delle foto presentate come anche della visione offerta da street view di Google Map mostra sia che l'interno della cava è visibile per chi proceda da sud verso nord in auto sia che l'attuale recinzione è costituita da 4/5 file di mattoni in tufo di cava appoggiati l'uno sull'altro, senza leganti o incastro, circostanza questa che potrebbe causare rischi sulla carreggiata stradale, per ribaltamento di parte della recinzione o caduta di singoli mattoni.

In merito al punto 7, inerente alla scarpata di 14 m di dislivello senza soluzione di continuità, i proponenti non hanno recepito il suggerimento di inserire una pedata intermedia, argomentando problemi di ingombro e addirittura facendo riferimento a una non condivisibile diminuzione della sicurezza (è vero il contrario), senza proporre ulteriori alternative. Se tale morfologia e quindi tale dislivello pongano problemi di sicurezza del personale e di chi frequenti l'interno della cava e, a lungo termine, enfatizzino gli effetti erosivi delle piogge incidenti sulla scarpata, è altrettanto vero che resterebbero immutate le condizioni complessive di stabilità della scarpata come della vicina sede stradale, condizioni di fatto non caratterizzate o quantificate, anche in virtù dell'assenza di una caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso caotico dei residui prismatici di roccia derivanti dalle lavorazioni di cava, con cui si prevede di realizzare la scarpata stessa. A fronte di queste problematiche, si prescrive/si richiede di adottare una differente soluzione progettuale che rompa la continuità verticale della scarpata, sia compatibile alle restanti esigenze in termini di ingombri planimetrici e sia stabile in tutte le condizioni di esercizio. Circa la stabilità, la stessa dovrà essere verificata quantitativamente considerando l'intera scarpata, fino ad includere la sede stradale, includendo anche la resistenza alle azioni erosive, considerando soluzioni che adottino una o più di queste soluzioni:

- berma o gradino o terrazzamento;
- muratura in pietrame a secco in blocchi di grandi dimensioni in mutuo incastro;
- terra armata o rinforzata o gabbionate rinverdite;
- muro in cls rivestito in pietrame di cava.

In ogni caso, i dislivelli maggiori di 5 - 10 m dovranno essere protetti da ringhiere o staccionate in legno che impediscano la caduta delle persone lungo la scarpata stessa.

[Handwritten signatures and notes on the right margin of the page, including a large signature and some illegible scribbles.]



REGIONE
PUGLIA

Parere di competenza ex art. 4 co.1 ultimo capoverso del r.r. 07/2018

Valutazione di compatibilità ambientale

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di compatibilità ambientale per gli interventi ivi proposto, richiamati i criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'Allegato V alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018 ritenendo che il progetto in epigrafe:

- non sia da assoggettare al procedimento di VIA, alle condizioni ambientali di seguito elencate, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:
 - o siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazioni di progetto acquisite agli atti del procedimento;
 - o sia adottata una differente soluzione progettuale che rompa la continuità verticale della scarpata e sia compatibile alle restanti esigenze in termini di ingombri planimetrici e stabilità stabile in tutte le condizioni di esercizio e post esercizio della cava. Circa la stabilità, la stessa dovrà essere verificata quantitativamente considerando l'intera scarpata, fino ad includere la sede stradale, includendo anche la resistenza alle azioni erosive, considerando soluzioni che adottino una o più di queste soluzioni:
 - berma o gradino o terrazzamento;
 - muratura in pietrame a secco in blocchi di grandi dimensioni in mutuo incastro;
 - terra armata o rinforzata o gabbionate rinverdite;
 - muro in c.a. rivestito in pietrame di cava.

In ogni caso, i dislivelli maggiori di 5 - 10 m dovranno essere protetti da ringhiere o staccionate in legno che impediscano la caduta delle persone lungo la scarpata stessa;

- o con riferimento alla attuale perimetrazione della cava, costituita da 4/5 file di mattoni in tufo di cava appoggiati l'uno sull'altro, senza leganti o incastro, circostanza questa che potrebbe causare rischi sulla carreggiata stradale, per ribaltamento di parte della recinzione o caduta di singoli mattoni, nonché alla percezione visiva dell'area di cava dalla pubblica viabilità, sia realizzata una recinzione tale da garantire la stabilità della stessa in ogni condizione di esercizio e che si integri con la sistemazione a verde minimizzando l'impatto visivo della cava.
- o sia presentato un piano di mantenimento / manutenzione del recupero / ripristino e della sistemazione della cava nelle diverse fasi previste, con presentazione di un rendering che permetta di visualizzare il recupero intermedio e finale della cava e che consenta di verificarne la corretta attuazione e gestione in coerenza con la proposta progettuale.

I componenti del Comitato Reg.le VIA.



n.	Ambito di competenza	Nome e cognome	Concorde	Non concorde
1	Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali	ANTONIO SIGISMONDI		
2	Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici	PAOLO GAROFANO		
	Difesa del suolo	MONICA GAI		
	Tutela delle risorse idriche	VALERIA QUARTULLI		
	Lavori pubblici ed opere pubbliche	LEONARDO DE DONEDIS		
	Urbanistica	CARENZA GIANNI		
	Infrastrutture per la mobilità	ANTONIO ROSA		
	Rifiuti e bonifiche	GIOVANNA ABBATI		
	Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia			
	Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA			
	Rappresentate dell'Autorità di Bacino distrettuale			
	Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente			
	Esperto in ...	MAURIZIO POLEMO		
	Esperto in ...	ROSA MASTRODONATO		
	Esperto in ...			
	Esperto in ...			
	Esperto in ...			
	Esperto in ...			

ALLEGATO 3

**REGIONE
PUGLIA**DIPARTIMENTO Agricoltura, Sviluppo rurale ed
ambientale

SEZIONE Risorse Idriche

Regione Puglia
Sezione Risorse IdricheAOO_075/PROT
19/02/2019 - 0002092
Prot.: Usata - Registro: Protocollo Generale

Destinatario:

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
SEDE

E p.c.

Donno Giovanni e C Snc
donnogiovanniesnc@pec.it

Oggetto: ID VIA_370 - DONNO GIOVANNI e C Snc – Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 29 co.3 del D.Lgs 152/2006 per la cava di pietra leccese sita in località “Murichella” del Comune di Corigliano d’Otranto (LE), Fg. 27 p.IIa 269. Comunicazione avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità ex art. 29 co.3 del D.Lgs. 152/2006, indizione/convocazione CdS, comunicazione sospensione attività. - **RISCONTRO**

Con la presente si riscontra la nota prot. AOO_089_11/02/2019 n. 1501 di codesta Sezione con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento in oggetto.

Si evidenzia al riguardo che, per quanto di propria competenza, la Scrivente Sezione si è già espressa sull’attività estrattiva in argomento con nota AOO_075_25/05/2018 n. 6425, allegata alla presente per una pronta lettura; nella stessa sono evidenziate le prescrizioni la cui perentoria attuazione risulta necessaria a consentire la coltivazione della cava in deroga al PTA.

Il Responsabile P.O.
ing. Massimiliano Cairo

Il Responsabile A.P.
Michele Colucci

Il Dirigente della Sezione
ing. Andrea Zotti

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolie 6/8 Z.I. – 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 5403059
mail: m.cairo@regione.puglia.it- pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

Regione Puglia
Sezione Risorse Idriche

AOO_075/PROT
25/05/2018 - 0006425
Prot.: Uscite - Registro: Protocollo Generale

Trasmissione a mezzo fax e posta
elettronica ai sensi dell'art.47 del
D. Lgs n. 82/2005

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA - VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Servizio Attività Estrattiva
serv.rifiutlebonifica@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Lecce
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente
Via Umberto I n.13
73100 Lecce
Pec: ambiente@cert.provincia.le.it

Comune di Corigliano d'Otranto
ufficioprotocollo@pec.rupar.puglia.it

Ditta Donno Giovanni e c. S.n.c.
donnogiovanniesnc@pec.it

Oggetto: : ID VIA 319 : DONNO GIOVANNI e C S.n.c - Dlgs 152/06 e s.m.i.- LR n.11/2001 e s.m.i e LR 67/2017 Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo ad una cava di pietra leccese sita in località "Murichello" nel Comune di Corigliano D'Otranto (LE), Fg. n.27 p.lia 269 autorizzata con Decreto n.10/Min/1996 e successiva D.D n. 22 del 27/01/2006 e n. 226 del 04/06/2012.

Con la presente si riscontra la nota di codesto Servizio, acquisita al protocollo della Sezione scrivente al n.5640 del 09/05/2018 con cui si esplicita la richiesta di parere di conformità al Piano di Tutela delle Acque dell'intervento in epigrafe.

La cava in argomento, risulta avviata con Decreto n.10/Min/1996 e successiva DD n. 22 del 27/01/2006 e n. 226 del 04/06/2012, e l'area su cui è realizzata, insiste sul foglio catastale n. 27 del Comune di Corigliano d'Otranto (LE), rientrando quindi, in una delle Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di tipo B2 Individuate dal Piano di Tutela delle Acque (adottato con DGR n. 883/2007 ed approvato definitivamente con DCR 230/2009).

Ciò premesso, in via preliminare si fa rilevare quanto segue:

- Per la zona in questione, come stabilito nelle "Prime Misure di Salvaguardia" (approvate con la DGR n. 883/2007 e vigenti fino all'adozione dei regolamenti di attuazione del PTA, secondo quanto stabilito dalla D.C.R. n. 230/2009) e come, altresì, riportato nella *Relazione Generale di*

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolie,6/8 ZI -70026 Modugno (Ba) - Tel: 080.5407714 - Fax: 080.5409598
mail: g.regina@regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

Piano di Tutela delle Acque al punto 9.1.2.4 - Zone di Protezione Speciale Idrogeologica / Misura M2.9, sussistono i seguenti divieti:

- a) *la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;*
 - b) *lo spandimento di acque di vegetazione, fanghi e compost;*
 - c) *i cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica od applicando criteri selettivi di buona pratica agricola;*
 - d) *la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;*
 - e) *l'utilizzo dei fitofarmaci e pesticidi per le colture in atto;*
 - f) *l'apertura e l'esercizio di nuove discariche per R.S.U. non inserite nel Piano Regionale dei Rifiuti.*
- Sulla base di quanto sopra riportato, in zona B2 non è possibile effettuare coltivazione di cave in quanto detta attività, di fatto, violerebbe i divieti di cui ai precedenti punti a), c) e d).
 - Pur tuttavia, bisogna valutare se ricorre il caso di attività in deroga al PTA. In particolare, ai sensi della disciplina per la corretta gestione delle Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (contenuta nella Relazione Generale) e secondo quanto riportato nelle Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del PTA *"sono poste in deroga quelle attività che, specificatamente vietate, sono comunque previste in altri Piani subordinati al PTA ma approvati prima di quest'ultimo, come ad esempio il Piano Cave, ecc. La deroga in argomento è riapplicabile sugli interventi previsti e realizzati entro il 2020"*.
In particolare, specificatamente per il PRAE, nelle *Linee Guida – Attività in deroga (norme transitorie)* (così come emanate con D.C.R. n. 230/2009) viene riportato:

PRAE:

Da un'analisi spaziale sono state rilevate le diverse cave, in diverse fasi di coltivazione, previste dal Piano. Per tali bacini, in regime transitorio, è consentita la coltivazione purché siano attivate alcune prescrizioni al fine di non compromettere l'uso previsto dell'area. In particolare:

- *avviare un processo di raccolta, trattamento e/o allontanamento delle acque di processo;*
- *procedere al riempimento della cava, alla fine della coltivazione, secondo quanto previsto da Piano. Tale attività è inderogabile, pena il pagamento di sanzioni economiche da stabilirsi caso per caso in relazione al danno ambientale arrecato;*
- *con la regolamentazione attuativa potranno determinarsi di divieto all'utilizzo di materiale esplosivo e di macchine di cantiere potenzialmente idonee a cagionare danni.*

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolie, 6/8 ZI - 70026 Modugno (Ba) - Tel: 080 5407714 - Fax: 080 5409598
mail: g.regina@regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, si rimettono al competente Servizio le valutazioni opportune in ordine alla eventuale sussistenza dei requisiti di deroga con specifico riferimento alla compatibilità dei volumi e superfici previsti in progetto, rispetto alle previsioni contenute nel PRAE vigente al momento dell'adozione della D.C.R. n. 230 /2009.

Distinti saluti

Il Responsabile P.O.
Geom. Giovanni Regina

Il Responsabile A.P.
Michele Colucci

Il Dirigente della Sezione
Ing. Andrea Zotti

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolie, 6/8 ZI - 70026 Modugno (Ba) - Tel: 080 5407714 - Fax: 080 5409598
mail: g.regina@regione.puglia.it

ALLEGATO 4

<p>Modulo per la presentazione delle osservazioni per i progetti sottoposti a procedimenti di verifica di assoggettamento a valutazione di impatto ambientale</p> <p>Art. 19 co.4 del d.lgs. 152/2006 e smi</p>
<p>ID VIA 370 – Donno Giovanni e C. Snc “ Cava di pietra leccese sita in località Murichella del Comune di Corigliano d’Otranto (LE), Fg. 27 p.Ila 269”</p>

I sottoscritti ING. PAOLO GAROFOLI e ING. MAURO PERRONE in qualità di funzionari della Pubblica amministrazione in servizio presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR,

PRESENTANO

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO_089/PROT
04/03/2019 - 0002431
Prot. Ingresso - Registro - Protocollo Generale

Paolo Garofoli
Mauro Perrone

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Gli scriventi ING. PAOLO GAROFOLI e ING. MAURO PERRONE, rispettivamente per i profili AIA e RIR nell'ambito delle competenze definite con DD. n. 997 del 23.12.2016 e fatta salva ogni diversa valutazione operata dal Dirigente ad interim, osservano quanto segue:

- il progetto non costituisce attività IPPC, ai sensi della parte seconda – Titolo III-bis, per cui è necessaria l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- agli atti del Servizio non risulta che il Gestore dell'attività in questione abbia trasmesso il documento di "Notifica" ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 105/2015.

Condizioni:

- si ritiene necessario acquisire una DICHIARAZIONE sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante/proponente ai sensi all'art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000, N° 445, in cui si attesti se "sono presenti" o "non sono presenti" all'interno degli impianti oggetto di valutazione sostanze pericolose di cui all'Allegato 1 del D.Lgs 105/2015. In caso affermativo è necessario che il proponente determini, con le modalità di cui alle note del richiamato all'allegato 1 e/o utilizzando le indicazioni della "Sezione B" della "Guida tecnica alla compilazione" (pg.15-17) redatto da ISPRA, i quantitativi "reali o previsti" delle suddette sostanze e verifichi se gli stessi sono inferiori, pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 della parte 1 o 2 del richiamato allegato 1. *(indicare - in considerazione dell'iter di autorizzazione/realizzazione dell'intervento - il momento in cui dovrà essere ottemperata)* In caso di assoggettamento di un "nuovo stabilimento" alla normativa Seveso, il Gestore è obbligato a trasmettere con le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs105/2015 il documento di "Notifica" entro 180 gg prima dell'inizio della costruzione o 60 gg prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose. In caso di un "nuovo stabilimento" di soglia superiore il proponente prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a conseguire tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente dovrà ottenere il nulla osta di fattibilità di cui all'art. 17 c.2 del richiamato D.Lgs., senza il quale il Comune non può rilasciare il permesso a costruire;
- In merito agli aspetti riguardanti le emissioni diffuse da polveri e la regimazione delle acque meteoriche, si ravvisa la competenza dell'amministrazione provinciale al rilascio del titolo autorizzativo ai sensi della parte quinta del Decreto Legislativo 152/06 e smi sulla scorta della delega ex Legge Regionale 17/07 nonché della competenza prevista dalla parte terza del Testo Unico Ambientale. In particolare, per i profili dell'inquinamento atmosferico da polveri diffuse si ritiene necessaria l'adozione di misure di contenimento di cui all'Allegato V alla parte quinta del TUA nonché il monitoraggio delle polveri totali, da definire in sede autorizzativa ex art. 269, al fine di verificare il rispetto del limite che dovrà essere fissato in misura non superiore a 5 mg/Nm³.
- Con riferimento alla gestione del cosiddetto "cappellaccio" di copertura, si rimette ogni valutazione al Servizio Attività Estrattive riguardo alla corretta gestione nell'ambito delle operazioni di recupero ambientale.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati su "Il Portale Ambiente della Regione Puglia" (<http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>).

Bari, 26 febbraio 2019

Il Funzionario AP

Ing. Paolo Garofoli

Il Funzionario PO

Ing. Mauro Perrone

ALLEGATO 5

**REGIONE
PUGLIA****Regione Puglia**
Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica**AOO_090/PROT**
15/03/2019 - 0003361
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo GeneraleDIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE

SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, VINCA
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID VIA 370 DONNO GIOVANNI & C. s.n.c. – verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 29 co. 3 d.lgs n.152/2006 per la cava di pietra leccese in località “Murichella” del Comune di Corigliano d’Otrànto (LE)

Nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 29 co. 3 d.lgs n.152/2006 per il progetto di prosecuzione dell’attività estrattiva di cui in oggetto si inoltrano allegati alla presente:

- Verbale di accertamento n.2/2019
- Ordine dell’Ing. Capo n.3/2019.

Il Dirigente della Servizio
Ing. Pierluigi Loiacono



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE E PAESAGGIO**

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

VERBALE DI ACCERTAMENTO n° 02 del 07.03.2019 - art. 670 D.P.R. n. 128/59

A carico del Direttore Responsabile	Ing. Gianluca Tommasi – residente in, c.f.
cava di	Calcarenite da taglio
sita in località	Murichella
del Comune di	Comune di Corigliano d'Otranto (LE)
Particelle catastali (Autorizzate)	Foglio 27 p.la n. 269
Titolare autorizzazione	Società DONNO GIOVANNI & C. s.n.c. Legale rappresentante Donno Giovanni – nato a e residente a
Sede legale	via Cairoli n°91 - 73020 CURSI

VISTO il D.P.R. 9/4/1959, n° 128 sulla Polizia delle Miniere e delle Cave

VISTO il D.P.R. 27/4/1955, n. 547

VISTO l'art. 62 del D.P.R. 24/7/1977, n° 616;

VISTO la L.R. 22/5/1985, n. 37 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto dell'Assessore I.C.A n. 10/MIN del 06/03/1996 di autorizzazione dell'attività estrattiva esercitata dalla Società DONNO GIOVANNI & C. s.n.c., sulla p.la n.269 del Foglio 27 del comune di Corigliano d'Otranto, rilasciato ai sensi della l.r. n. 37/1985. La suddetta autorizzazione è stata prorogata con Atto Dirigenziale n. 089/DIR/2005/00022 del 26/01/2006 e successivamente con Atto Dirigenziale n. 160/DIR/2012/000226 avente validità fino al 06/03/2022.

VISTO il piano di coltivazione e recupero autorizzato dal Servizio Attività Estrattive, agli atti con prot. n.124 del 06.02.1996;

VISTO il piano quotato trasmesso dalla Società DONNO GIOVANNI & C. s.n.c. e registrato agli atti al prot. n.12697 del 23.10.2017;

VISTA la comunicazione n. 10204 del 27.09.2018 del Servizio VIA, VINCA della Regione Puglia, nella quale si comunica l'archiviazione dell'istanza inoltrata ai sensi della l.r. n.33/2016 e contestualmente

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE E PAESAGGIO****SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE****SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

l'avvio del procedimento ex art. 29 del d.lgs. n.152/2006, ed esaminata la relativa documentazione progettuale pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia;

VISTA la nota trasmessa a mezzo pec del 08.02.2019, con cui l'ing. Gianluca Tommasi ha comunicato le dimissioni da Direttore Responsabile della cava di che trattasi.

CONSIDERATO CHE:

la summenzionata nota n. 10204 del 27.09.2018 del Servizio VIA, VINCA della Regione Puglia riporta in particolare che *"sui fronti nord e sud della cava è stato rilevato il mancato rispetto delle distanze dai confini catastali e dalla viabilità esistente"*.

I sottoscritti funzionari del Servizio Regionale Attività Estrattive, Enrico Ancora e Regina Paola Bellomo, in data 7 marzo 2019, dall'esame degli atti e delle cartografie a disposizione del Servizio scrivente, ed in particolare dal raffronto dell'elaborato grafico "TAV.17 - RILIEVO PLANO ALTIMETRICO DELLO STATO DEI LUOGHI RAPPORTATO ALLA PLANIMETRIA CATASTALE – Novembre 2018", inoltrato dalla Società DONNO GIOVANNI & C. s.n.c. nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità ex art. 29 co.3 del d.lgs n.152/2006, con il "Piano Quotato 2012" e la "TAV. 04 – RILIEVO DELLO STATO DEI LUOGHI – GENNAIO 2012", entrambi trasmessi dalla Società e agli atti del Servizio rispettivamente con prot. n.12697/2017 e prot. n.2709 del 25.07.2012; nonché dall'esame delle ortofoto 2000 - 2018 dell'area interessata a disposizione del Servizio scrivente,

rilevano quanto segue:

- a) è stata realizzata una platea di scavo, attestata a quota 80 m s.l.m., ricadente sulla p.lia n. 269 del Foglio 27. Detta platea di scavo non rientra nelle aree suscettibili di coltivazione del giacimento nel piano di coltivazione autorizzato di cui in premessa, che destina detta area a "piazze con locali per deposito e ricovero macchinari";
- b) il fronte nord – ovest della cava della platea di scavo di cui al punto precedente, caratterizzato da un gradone unico avente altezza di circa 14 m, è posto a una distanza di soli 8 metri circa dal ciglio del tracciato della strada tangenziale che collega S.P. n.363 alla S.S. n.16;
- c) l'arco temporale di esecuzione della suddetta platea di scavo, a ridosso della strada tangenziale che collega S.P. n.363 alla S.S. n.16, è individuabile negli anni 2013 – 2018, anni in cui il tratto stradale interessato risulta già realizzato.

Si riportano di seguito gli stralci dei piani quotati trasmessi dalla Società DONNO GIOVANNI & C. s.n.c. dove si può rilevare come nel gennaio 2012 l'area interessata fosse a quota 94 m. s.l.m. e nel 2018 a quota 80 m. s.l.m.





**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE E PAESAGGIO

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE E PAESAGGIO**

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Tutto ciò quanto premesso, i sottoscritti accertano e contestano quanto segue:

- > la realizzazione della platea di scavo a ridosso della strada tangenziale che collega S.P. n.363 alla S.S. n.16 come sopra rilevato ai punti "a., b. e c." costituisce violazione dell'art.104 del D.P.R. n.128/1959 nel quale si dispone che *"sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di: (...) b) 20 m: da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie; da corsi d'acqua, senza opere di difesa."*;
- > la realizzazione delle violazioni suddette è stata posta in essere nell'arco temporale individuabile negli anni 2013 – 2018, periodo in cui il Direttore Responsabile della cava di che trattasi era l'ing. Gianluca Tommasi C.F. residente in nominato con denuncia di esercizio trasmessa dalla Società e agli atti del Servizio scrivente con prot. 2131/2008.

Ingegnere Capo
Dirigente del Servizio
Ing. Pierluigi Loiacono

I funzionari istruttori

arch. Enrico Antora

d.ssa Regina Paola Bellomo



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE E PAESAGGIO**

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

ORDINE DELL'ING. CAPO n° 3 del 07.03.2019

Società:	DONNO GIOVANNI & C. s.n.c.
Nella persona del Legale Rappresentante:	Donno Giovanni – nato a Residente a
Sede legale	via Cairoli n° 91 - 73020 CURSI
Esercente della cava di	Calcarenite da taglio
Sita in località	Murichella
Del Comune di	Comune di Corigliano d'Otranto (LE)
Particelle catastali (Autorizzate)	Foglio 27 p.lla n: 269

VISTO il D.P.R. 9/4/1959, n° 128 sulla Polizia delle Miniere e delle Cave;

VISTO il D.P.R. 27/4/1955, n. 547

VISTO l'art. 62 del D.P.R. 24/7/1977, n° 616;

VISTO la L.R. 22/5/1985, n. 37 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto dell'Assessore I.C.A n. 10/MIN del 06/03/1996 di autorizzazione dell'attività estrattiva esercitata dalla Società DONNO GIOVANNI & C. s.n.c., sulla p.lla n. 269 del Foglio 27 del comune di Corigliano d'Otranto. Detta autorizzazione è stata prorogata con Atto Dirigenziale n. 089/DIR/2005/00022 del 26/01/2006 e successivamente con Atto Dirigenziale n. 160/DIR/2012/000226, e avente validità fino al 06/03/2022.

VISTO il piano di coltivazione e recupero autorizzato agli atti del Servizio con prot. n.124 del 06.02.1996;

VISTO il piano quotato trasmesso dalla Società DONNO GIOVANNI & C. s.n.c. e agli atti con prot. n.12697 del 23.10.2017;

VISTA la nota n. 10204 del 27.09.2018 del Servizio VIA, VINCA della Regione Puglia, nella quale si comunica l'archiviazione dell'istanza inoltrata ai sensi della l.r. n.33/2016 e il contestuale avvio del procedimento ex art. 29 del d.lgs n. 152/2006. Nella citata nota, in particolare si evidenzia che *"sui fronti nord e sud della cava è stato rilevato il mancato rispetto delle distanze dai confini catastali e dalla viabilità esistente"*.

VISTE le ortofoto, riferibili al periodo temporale 2000 – 2018, e le cartografie a disposizione del Servizio scrivente;

1



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE E PAESAGGIO**

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

VISTO il verbale di accertamento n. 2/2019, allegato e parte in della presente, redatto ai sensi dell'art. 670 del D.P.R. n.128/59, nel quale si è accertata la realizzazione di una platea di scavo, a ridosso della strada tangenziale che collega S.P. n.363 alla S.S. n.16, che costituisce violazione dell'art. 104 del D.P.R. n.128/1959;

CONSIDERATO CHE

l'art. 104 del D.P.R. n.128/59 dispone che *"sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di: (...) b) 20 m. da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie; da corsi d'acqua, senza opere di difesa"*;

l'art. 112 del D.P.R. n.128/59 sancisce che *"in caso di inosservanza del disposto degli articoli 104 e 107 l'ingegnere capo può ordinare la sospensione dei lavori. Analogamente l'ingegnere capo dispone in caso di danni arrecati ai luoghi ed alle opere di cui all'art. 104 nonostante l'osservanza delle distanze prescritte dal presente decreto."*

L'Ingegnere Capo, ai sensi degli art. nn. 112 e 674 del D.P.R. n.128/1959,

ORDINA

Al sig. Donno Giovanni, nato a _____ e residente a _____, in qualità di legale rappresentante della Società DONNO GIOVANNI & C. s.n.c., avente sede legale in via Cairoli n° 91 - 73020 CURSI (LE), e al Direttore Responsabile di cava *pro tempore*,

1. la **SOSPENSIONE** immediata dei lavori pericolosi, con ordine di immediata attuazione, ai sensi degli articoli nn. 112 e 675 del D.P.R. n. 128/59, dei lavori di estrazione effettuati in difformità dall'autorizzazione di cui al Decreto dell'Assessore I.C.A n. 10/MIN del 06/03/1996, rilasciata ai sensi dell'art. 8 l.r. n.37/1985. L'area indicata nella planimetria allegata come "area interdetta" dovrà essere delimitata da apposita recinzione munita di cartelli riportanti la dicitura "limite invalicabile";
2. di presentare la seguente documentazione ai sensi dell'art. 674 del D.P.R. n. 128/59:
 - a. relazione sulla stabilità dei fronti, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n.624/1996, che esamini e valuti in maniera analitica morfologia, caratteristiche e stabilità dei fronti di cava anche in relazione alle sollecitazioni indotte dal traffico veicolare in transito sul tracciato stradale interessato;
 - b. perizia che valuti, anche in relazione alle conclusioni della relazione di cui al punto "a." le condizioni di sicurezza e la stabilità del tratto stradale interessato e che indichi gli eventuali interventi di messa in sicurezza ritenuti necessari;
 - c. una proposta di piano di coltivazione e recupero che, tenendo conto del piano di coltivazione autorizzato agli atti con prot. n. 38/746 del 31/01/1986, dello stato attuale dei luoghi, degli



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE E PAESAGGIO**

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

esiti delle relazioni e perizie di cui ai punti precedenti e degli interventi necessari alla messa in sicurezza della fascia di rispetto stradale, riprogrammi l'evoluzione delle opere di estrazione e di recupero;

- d. aggiornamento del Documento di Sicurezza e Salute, ai sensi dell'art.4 e successivi del d.lgs 624/1996 alla luce delle prescrizioni, dei rilievi e delle situazioni di pericolo evidenziati, comprendente la valutazione dei rischi e le misure di sicurezza per i lavori da mettere in atto per ottemperare a quanto prescritto, in conformità alla normativa vigente e alla DGR n° 570 del 26 Marzo 2015 – "D.Lgs. n. 624/96-Linee guida per la prevenzione e sicurezza in cava";

Alle prescrizioni succitate si dovrà ottemperare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente.

Si rammenta che la violazione delle disposizioni dell'art. 104 del D.P.R. n.128/1959 comporta la sanzione prevista dall'art. 682 lett. b del medesimo Decreto: *"i direttori sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.032,91 a € 5.164,57 per la violazione delle norme di cui agli articoli 104"*.

Si rammenta, altresì, che la mancata ottemperanza all'ordine dell'ingegnere Capo comporta l'applicazione di quanto disposto dall'art. 686 del D.P.R. n.128/1959, così come modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 758/1994, ovvero *"con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da € 1.549,37 a € 10.329,14"*, nonché la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 672 del medesimo Decreto.

Si fa presente che le opere di messa in sicurezza e ripristino potranno essere realizzate dalla Società solo a seguito di autorizzazione da parte del Servizio scrivente. Si fa presente altresì che la proposta di piano di cui al punto c. del presente provvedimento deve essere assoggetta alla procedura in itinere ai sensi dell'art.29 d.lgs. 152/2006, fermo restando l'adozione da parte del presente Servizio di ogni eventuale ed urgente provvedimento atto a garantire la messa in sicurezza di tutte le aree di cava che presentino un pericolo per i lavoratori e i terzi.


Si rammenta infine che, a seguito delle dimissioni del Direttore Responsabile ing. Gianluca Tommasi, comunicate a mezzo pec in data 08.02.2019, è necessario rinnovare, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n.128/1959, denuncia di esercizio indicando generalità, domicilio e indirizzo pec del nuovo Direttore Responsabile.

Ingegnere Capo
Dirigente del Servizio
Ing. Pierluigi Loiacono

I funzionari istruttori

arch. Enrico Ancora

d.ssa Regina Paola Bellomo



ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 - Protocollo 0043461 - 156 - 10/06/2019 - STLE

ALLEGATO 6

**REGIONE PUGLIA**

→ Al Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

→ Al Presidente del Comitato Regionale V.I.A./A.I.A.

TRASMISSIONE VIA PEC A:

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**OGGETTO: COMITATO V.I.A./A.I.A. – ID VIA 370- DONNO GIOVANNI CAVA s.r.l. Verifica di
assoggettabilità a VIA cava di pietra leccese sita nel Comune di Corigliano
d'Otranto (LE) in loc. "Murichella".**

Per i lavori del Comitato V.I.A./A.I.A. nella seduta del 11-06-19.

Visto l'ordine del giorno della convocazione prot. n. 6594 del 03-06-19 acquisita al protocollo ARPA Puglia n. 41972 del 03-06-19 il sottoscritto Direttore del Dipartimento ARPA Puglia Lecce, nella qualità di componente del Comitato V.I.A./A.I.A. giusta D.D. 5/19, ai sensi del c. 4, art. 8 del RR 7/18 formalizza il proprio contributo con la trasmissione del parere allegato alla presente relativo al procedimento in oggetto identificato.

Si rimette per il prosieguo.

Lecce, 10-06-19

Il Direttore DAP Lecce
ing. Roberto Bucci



dott. Antonio D'Angela

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Migletta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: rap.le.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA - Unica ADO - 0156/0028/0003 - Protocollo 0043461 - 156 - 10/06/2019 - STLE

**A REGIONE PUGLIA**

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Presidente del Comitato Regionale V.I.A./A.I.A.

p.c. **ARPA Puglia**
 Direzione Scientifica
 - sede -

OGGETTO: DONNO GIOVANNI s.r.l. – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.29 co.3 del D.Lgs 152.06 per progetto di una cava di pietra leccese sita nel Comune di Corigliano d'Otranto (Le) loc. "Murichella" – **PARERE ARPA PUGLIA PER SEDUTA DEL 11.06.2019.**
 Rif.: Nota Regione Puglia prot. n. 6594 del 03.06.2019 (prot. ARPA n. 41972/2019)

Con riferimento al procedimento richiamato in oggetto, valutata la nuova proposta progettuale di coltivazione e recupero, resa disponibile da codesta Autorità Competente sul portale Ambientale¹, questo Dipartimento provinciale esprime nel seguito il proprio contributo ascrivibile alle competenze allo stesso demandate.

Con riferimento al piano di recupero proposto ed alle azioni da intraprendersi al fine di migliorare e/o mitigare le condizioni ambientali del sito, si ritiene debbano essere messe in atto le seguenti misure:

- Avvio del piano di ripristino ambientale proposto con preliminare completamento dell'alberatura perimetrale lungo tutto il confine della cava (1° fase) e garanzia della massima contestualità possibile tra le fasi di recupero e l'attività estrattiva residuale.
- Adozione dei seguenti accorgimenti in fase di recupero ambientale:
 - riutilizzo del terreno vegetale di copertura asportato, previa opportune operazioni di correzione, quale ammendamento e/o concimazione, al fine di costituire un substrato idoneo all'attecchimento ed alla crescita delle essenze vegetali;
 - monitoraggio dell'attecchimento delle specie messe a dimora provvedendo a sostituire le eventuali fallanze, intendendo avvenuto l'attecchimento quando al termine di un anno a decorrere dalla messa a dimora le piante si presentano in buono stato vegetativo;
 - inerbimento dei gradoni oggetto di piantumazione delle essenze arboree e arbustive al fine di favorire un progressivo recupero delle condizioni fisico-chimiche e pedologiche del suolo ed aumentarne la permeabilità e quindi la percentuale di acqua infiltrata.
- Adozione delle seguenti misure di mitigazione al fine di limitare la dispersione di polveri, soprattutto durante le operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali:
 - installazione di dispositivi di bagnatura nei punti maggiormente soggetti alla diffusione di polveri (zone di transito degli automezzi, aree di carico/scarico del materiale, etc.) da attivarsi almeno una volta al giorno e comunque quando necessario;

¹ link <http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedura+VIA>


Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
 Servizio Territoriale
 Via Miglietta, 2 73100 Lecce
 Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
 PEC: dap.le.arppuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 - Protocollo 0043461 - 156 - 10/06/2019 - STLE



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- razionalizzazione delle zone di carico dei materiali, finalizzata a minimizzare lo spostamento degli stessi all'interno della cava;
 - bagnatura periodica delle ruote degli automezzi che transitano nell'insediamento;
 - annotazione dei consumi idrici e dei tempi di bagnatura su un apposito registro a disposizione delle Autorità/Enti di controllo;
 - limitazione delle lavorazioni nelle giornate di vento sostenuto;
 - copertura, a mezzo di teloni, del materiale trasportato sui camion in uscita.
- Attuazione di un adeguato Piano di Monitoraggio Ambientale relativo alla matrice aria ed all'agente rumore.

Si chiede che detto monitoraggio sia condotto secondo i seguenti requisiti minimi:

- **ARIA:** monitoraggio annuale dei parametri POLVERI TOTALI (valore limite 5 mg/Nm³) e PM₁₀ (valore limite 50 µg/m³ inteso come media giornaliera ai sensi del D.Lgs 155/2010 e metodo di campionamento e misurazione previsto dall'All. VI al D.Lgs 155/2010 come sostituito dall'art. 3, c. 1 del DM 26.01.2017 - UNI EN 12341:2014), nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto, in n. 4 punti, opportunamente georeferenziati, posti lungo il confine dell'impianto in corrispondenza dei 4 punti cardinali, con contestuale rilievo dei principali parametri meteorologici al momento del campionamento (temperatura media, direzione del vento, velocità media del vento, umidità relativa dell'aria, precipitazioni e pressione atmosferica).
- **RUMORE:** in allegato alla seguente, la nota parere del settore Agenti Fisici del DAP di Lecce per quanto concerne gli aspetti sull'impatto acustico, prot. ARPA n. 43233/2019.

Distinti saluti.

3

Il Collaboratore Tecnico Professionale
Ina Pasquale GUAGLIUCCI



Il Direttore DAP Lecce e
UOC Servizio Territoriale
ing. Roberto BUCCI

dott. Antonio D'Angela

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 - Protocollo 0043461 - 156 - 10/06/2019 - STLE

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0193/0029/0003 - Protocollo 0043233 - 193 - 07/06/2019 - AFLE, STLE



ARPA PUGLIA

T&A: TOA/12
AFdot. Antonio D'Angela
[Signature]Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

PROTOCOLLO INTERNO

- AI Direttore del DAP di Lecce
Ing. Roberto Bucci
- AI Funzionario istruttore
Ing. Pasquale Gugliucci

Oggetto: parere sull'impatto ambientale dell'agente rumore in procedimento di assoggettabilità a VIA, ex art. 29, comma 3° del D.Lgs. 152/2006, per la cava di pietra leccese della ditta Donno Giovanni Srl, sita in Corigliano d'Otranto, località Murichella. **Parere positivo.**

Rif. ARPA: prot. 41972 del 03.06.2019
rif. Regione Puglia: prot. n. A00089/6594 del 03.06.2019

Relativamente all'impatto ambientale dell'agente rumore, con riferimento al procedimento in oggetto, si prende atto di quanto dichiarato nel giudizio conclusivo del documento di Valutazione dell'impatto acustico, ossia che non essendo presenti siti abitativi nelle vicinanze del sito in esame, rispettando i limiti assoluti di immissione previsti, "[...] l'attività oggetto della presente relazione rispetta la vigente normativa in materia di acustica ambientale. [...]".

A tal riguardo, si reputa valida la descrizione del territorio potenzialmente influenzato dalle emissioni sonore; così pure adeguata è la descrizione delle sorgenti sonore, delle loro caratteristiche emmissive e dei tempi di funzionamento. Inoltre, è corretta l'individuazione dei limiti di immissione sia rispetto alla zonizzazione del comune di Corigliano d'Otranto sia rispetto a quella del comune di Martignano. Congruo sono anche le misurazioni eseguite ed esatti sono i calcoli del Leq nel tempo di riferimento diurno.

Pertanto, si ritiene di poter esprimere parere positivo riguardo la compatibilità ambientale dell'impatto dell'agente rumore per le emissioni della cava della ditta Donno Giovanni Srl, sita in Corigliano d'Otranto alla località Murichella.

Si rammenta che verifiche fonometriche andranno fatte nell'ambito del PMA con la cadenza di stabilità, così come riportato nel paragrafo "7. Misure di monitoraggio" del SIA, ovvero ogni qualvolta intervengano sul ciclo produttivo o sui macchinari modifiche significative delle emissioni sonore.

Lecce, 8 giugno 2019



Francesco Stefanazzi
[Signature]

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724



Servizio Territoriale - U.O. Agenti Field
Via Miglietta n° 2 - 73100 LECCE
Tel. 0832.1810018 - 10; Fax. 832.342579
e-mail: arpa.le@arpa.puglia.it
fstefanazzi@arpa.puglia.it

Codice Doc: AB-65-72-D5-6D-02-B4-8C-A3-04-5C-C0-4C-02-EE-5D-8B-2E-65-1C

Codice Doc: 7F-17-A2-2F-F3-2A-B9-36-2B-D9-59-EC-F3-61-DB-F5-5B-FF-A9-7B